

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

700° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 9
2 ^a - Giustizia	» 25
3 ^a - Affari esteri.....	» 31
4 ^a - Difesa	» 39
7 ^a - Istruzione.....	» 47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 50
11 ^a - Lavoro.....	» 75
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 83

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 89
-------------------------------	----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 93
RAI-TV	» 100
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 105
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 108

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 116
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 118
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 119

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 120
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****6^a (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

10^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti, alla giustizia Maggi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4941-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per la parte di competenza della 6^a Commissione il presidente GUERZONI, soffermandosi sui contenuti delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Al comma 2 dell'articolo 1 è stata soppressa la disposizione che maggiorava di un punto e mezzo percentuale il tasso di sostituzione applicabile ai mutui concessi alle imprese e, per ragioni di coordinamento, è stato soppresso anche il periodo che specificava i soggetti ai quali tale maggiorazione non veniva applicata. In altre parole la Camera dei deputati ha equiparato al 9,96 per cento il tasso di sostituzione applicabile sia alle imprese che alle famiglie. Tuttavia, da un'analisi testuale della modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, emerge anche che è stato eliminato l'inciso che prevedeva la sostituzione del tasso di interesse per i mutui in essere qualora superiore al tasso di sostituzione, ragion per cui l'applicazione letterale del testo in esame potrebbe consentire ad un istituto di credito di applicare il tasso di sostituzione del 9,96 per cento anche per mutui in essere con tasso di in-

teresse inferiore. Poiché si tratta di uno stravolgimento completo della *ratio* del provvedimento, chiede al Governo se tale interpretazione abbia o meno fondamento, ricordando come in prima lettura apparisse scontato che il disegno di legge dovesse contenere norme a favore del mutuatario.

Se tale interpretazione fosse corretta, inoltre, si porrebbe immediatamente il problema di individuare gli strumenti per superare tale aporia, con una dichiarazione interpretativa o con uno strumento di indirizzo, ovvero con una modifica del testo, e conseguentemente, un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento.

L'altra modifica interessa invece la disposizione che riduce all'8 per cento il tasso di sostituzione per i mutui contratti per l'acquisto e la costruzione di abitazioni: la Camera ha specificato che la riduzione debba essere riferita a mutui ovvero a quote di mutuo. Il complesso delle modifiche approvate dalla Camera non è stato ancora quantificato, ma sicuramente aumenta l'onere a carico del sistema bancario.

Il relatore poi ricorda che il dibattito innescato da proposte finalizzate a prevedere l'estinzione anticipata dei mutui, ovvero l'abbattimento dei costi della rinegoziazione, aveva avuto come esito l'impegno formale del Governo a riattivare il tavolo di concertazione tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e l'Associazione dei consumatori, riportando il confronto tra le parti in causa su un terreno di dialettica paritaria tra i soggetti contraenti. In tale contesto si è innestata la improvvida deliberazione dell'altro ramo del Parlamento, che impone una valutazione politica delle reali possibilità offerte al Senato, nella ristrettezza dei tempi a disposizione. Salvo quindi un ulteriore approfondimento del significato effettivo della disposizione recata dal comma 2 dall'articolo 1, in termini di maggior o minor favore del mutuatario, egli ritiene preferibile non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore FOLLIERI, concorda con le osservazioni svolte dal senatore Guerzoni.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento aveva come obiettivo quello di risolvere alcune questioni non affrontate pienamente dal Senato e che tale obiettivo sembrava raggiunto attraverso l'impegno del Governo a promuovere in tempi rapidi il tavolo di concertazione tra l'ABI e le rappresentanze dei consumatori, in modo da riportare alla intesa tra le parti contraenti la problematica della estinzione anticipata e quella degli oneri derivanti da un'eventuale rinegoziazione. Tali obiettivi sembravano pienamente raggiunti; e il Governo, peraltro, aveva espresso parere contrario sull'emendamento, proposto da Rifondazione comunista e successivamente approvato, soprattutto in ragione dei maggiori oneri che ne sarebbero derivati per il sistema bancario, e per il carattere fortemente innovativo dell'emendamento rispetto all'equilibrio ottenuto con il testo approvato dal Senato. Conferma che la stima dei maggiori oneri finanziari a carico delle banche è di circa 1.500 miliardi.

Il Sottosegretario non nasconde la complessità della situazione, poiché l'approvazione dell'emendamento è giunta totalmente inattesa, tuttavia egli concorda con l'osservazione del relatore circa la maggiore rischiosità di un ulteriore passaggio parlamentare. Un principio di cautela rispetto agli esiti possibili di un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati sembra consigliare quindi un'approvazione senza ulteriori modifiche.

Interviene in discussione generale il senatore RUSSO, a giudizio del quale l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, come si evince dal resoconto parlamentare, intendeva esclusivamente sopprimere la maggiorazione di un punto e mezzo percentuale del tasso di sostituzione da applicare alle imprese, essendo risultata estranea agli interventi qualsiasi valutazione della soppressione della clausola che consentiva l'applicazione del tasso di sostituzione solo nel caso che il tasso di interesse dei mutui in essere fosse superiore. Eliminata tale clausola, appare plausibile interpretare la norma nel senso che la banca deve sostituire il tasso dei mutui in essere, anche nel caso di un tasso di interesse ad esso inferiore. Si tratterebbe quindi un risultato aberrante rispetto alle finalità del decreto-legge. Ritiene pertanto che occorra individuare una interpretazione che faccia salva la volontà di legiferare con maggior favore rispetto ai mutuatari. Poiché la disposizione in esame contiene la clausola «salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore» – che nella versione precedente del decreto andava riferita ad una pattuizione intervenuta dopo l'emanazione del decreto – potrebbe argomentarsi che tale formulazione sia da riferirsi adesso anche ai mutui pattuiti in precedenza. Un'altra considerazione finalizzata a convalidare l'interpretazione della norma come disposizione di maggior favore del mutuatario è l'analisi della successiva disposizione che prevede che il tasso di sostituzione sia «altresì ridotto all'8 per cento.» Anche in tale caso l'analisi letterale fa emergere la volontà del legislatore di consentire l'applicazione di un tasso di sostituzione più basso. Egli conclude esprimendo la preoccupazione che una pronuncia interpretativa nel senso illustrato non sia sufficiente a fugare i dubbi ed a scongiurare un'applicazione della disposizione in una direzione opposta a quella cui tendeva in origine il decreto-legge.

Il senatore VIGEVANI, prendendo atto della complessità e della difficoltà interpretativa ingenerata dall'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, chiama polemicamente in causa i Gruppi che tale emendamento hanno votato al fine di chiarire il senso di tale deliberazione.

Il senatore ROSSI esprime forti perplessità in ordine alle conseguenze interpretative che determinerà la modifica approvata dalla Camera dei deputati, segnatamente avuto riguardo all'espressione «quote di mutuo». Se si voleva far riferimento, fermo il tetto di 150 milioni di lire, a mutui sottoscritti da più soggetti, l'espressione adottata non raggiunge lo scopo voluto, anzi potrebbe autorizzare una interpretazione estensiva che porterebbe certamente a superare il tetto dei 150 milioni, risultato

cui peraltro la sua parte politica guarda con favore, essendosi fatta costantemente sostenitrice dell'esigenza di non introdurre limitazioni quanto agli importi dei mutui di cui alla materia in oggetto.

Su tale questione fornisce una risposta il relatore GUERZONI.

Il senatore CENTARO, nel prendere atto che aumentano, considerato il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, i motivi di confusione interpretativa, ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che in relazione ad una questione di vitale importanza per la vita economica del Paese, come quella del tasso dei mutui interessati dal provvedimento in esame, il Governo si rende responsabile di una inaccettabile accelerazione dell'*iter*. Adducendo strumentalmente – come, d'altra parte, sta facendo anche per altri provvedimenti – che non vi siano i tempi per apportare modifiche, impone di fatto di adottare testi inaccettabili.

Propone, poi, di fissare un termine per gli emendamenti.

Il senatore MORANDO deve riconoscere in primo luogo che il Governo non avrebbe dovuto assumersi – come non può, purtroppo, negarsi – la responsabilità di non aver saputo impedire l'approvazione di una modifica come quella apportata dalla Camera dei deputati, che finisce per permettere alle imprese di lucrare sugli interessi dopo aver già lucrato sulla deducibilità dei medesimi. La portata della modifica operata dall'altro ramo del Parlamento va ben oltre ogni possibile aspettativa delle imprese stesse, come è facilmente desumibile dal fatto che mai da parte delle medesime sono giunte richieste in tale direzione. D'altra parte, la soluzione adottata implica una profonda disuguaglianza rispetto alla situazione dei mutui contratti dalle famiglie che, diversamente dalle imprese, non sono in grado di diversificare le proprie posizioni debitorie. Parallelamente all'incapacità della maggioranza di svolgere una presenza vigilante rispetto all'*iter* dell'approvazione del disegno di legge di conversione, vi è stato senza dubbio un comportamento contraddittorio di certe parti politiche. Conclusivamente, espressa seria preoccupazione sugli aspetti interpretativi, particolarmente in merito all'introduzione dell'espressione «quote di mutuo», il senatore Morando, richiamata l'attenzione sulla estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per convertire il decreto-legge, si augura che da parte del *leader* della Casa delle libertà giunga un segnale di disponibilità circa un possibile, ulteriore, passaggio presso l'altro ramo del Parlamento del testo all'esame tale da permettere di apportare modifiche senza incorrere nel rischio di far decadere il decreto-legge.

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione del Governo sui molti provvedimenti che in questo scorcio di legislatura sono stati licenziati in un testo chiaramente insoddisfacente, di dubbia ed incerta interpretazione, fonti inevitabili di successivo contenzioso. Ritiene, pertanto, che occorrerebbe assumersi consapevolmente il rischio che un eventuale allungamento dei tempi di esame del provvedimento possa, eventualmente, anche osta-

colare l'approvazione di altri disegni di legge, purché si pervenga a definire un testo che, in una materia come quella in discussione, eviti ai cittadini di trovarsi di fronte ad equivoche espressioni del legislatore.

Il senatore ALBERTINI sottolinea l'iniquità della modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, la quale crea una situazione aberrante regalando alle imprese, che già hanno lucrato sulla deducibilità dei mutui contratti, 1.500 miliardi sottratti al sistema creditizio. Chiede, ancora una volta, una verifica dei tempi a disposizione, ribadendo l'esigenza di riapprovare il testo già licenziato dal Senato.

Il senatore CASTELLANI invita le Commissioni riunite a procedere nel rispetto dei tempi stabiliti per evitare che spirino i termini di efficacia del decreto-legge.

Il senatore PEDRIZZI respinge il tentativo della maggioranza di coinvolgere le forze dell'opposizione e, particolarmente, il suo *leader* in una responsabilità che è solo ed esclusivamente del Governo e della sua maggioranza. Richiama, altresì, l'attenzione sul modo con cui la maggioranza stessa, ogni qualvolta entrano in gioco i suoi interessi di parte, imponga alle altre forze politiche veri e propri *tour de force* per approvare i provvedimenti che le interessano.

Il senatore Antonino CARUSO invita il Governo ad adottare un nuovo decreto-legge che capitalizzi l'intenso lavoro già fatto al Senato.

Il senatore BATTAGLIA osserva che il provvedimento in titolo dovrebbe rappresentare l'occasione anche per una riqualificazione dei rapporti tra clienti e banche e lamenta che ancora oggi le banche non abbiano rinunciato a «taglieggiare» le imprese che a loro si rivolgono per ottenere credito.

Il senatore MONTAGNA esprime una valutazione fortemente critica delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che appaiono rispondere solo ad una logica demagogica. Egli ritiene che la scelta di intervenire sui contratti stipulati liberamente tra mutuanti e mutuatari attraverso la determinazione per legge del tasso di sostituzione sia motivata, da un lato, dalla straordinaria riduzione dei tassi di interesse, e dall'altro, dalla recente decisione della Corte di Cassazione. Il carattere improvvido dell'emendamento approvato emerge ancor di più se si pone mente al fatto che le imprese non avevano affatto bisogno di un alleggerimento del tasso di sostituzione, avendo già ampiamente beneficiato della notevole riduzione del tasso di interesse negli ultimi anni. In tale contesto i Gruppi che hanno approvato l'emendamento si assumono una grave responsabilità, poiché antepongono l'interesse di parte all'interesse generale che è quello di dare certezza alle parti in causa. D'altro canto, la stessa divergenza di vedute tra i Gruppi dell'opposizione testimonia di un orientamento irrespon-

sabile e confuso. Conclude condividendo la proposta del relatore di non modificare il testo.

A giudizio del senatore D'ALÌ il richiamo alla responsabilità dell'opposizione risulta del tutto fuori luogo, poiché il Governo, nell'emanare il decreto-legge, si è assunto la responsabilità di intervenire con legge su meccanismi che avrebbero dovuto essere lasciati alla libera contrattazione delle parti. Inoltre le assenze della maggioranza hanno consentito l'approvazione dell'emendamento in questione. Così stando le cose, appare preferibile non convertire il decreto-legge, abbandonando quindi un orientamento di stampo dirigista che la propria parte politica ha sempre avvertito nel corso dell'esame del decreto-legge.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore GUERZONI, il quale ribadisce che la esigenza di fornire certezza agli operatori e ai mercati finanziari costituisce un obiettivo irrinunciabile e che per tali motivi egli si dichiara apertamente contrario all'ipotesi di far decadere il decreto-legge. A quanti hanno chiesto di poter modificare il testo, egli fa presente che non sembrano in essere le condizioni politiche per consentire un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati. D'altra parte la stessa opposizione appare divaricata sugli orientamenti da assumere. Non vi è dubbio che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia condivisibile, anche perché appare peggiorativo per i mutuatari. Sulla specifica questione affrontata dal senatore Russo egli condivide la preoccupazione da questi espressa e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Il sottosegretario MORGANDO, prendendo atto del dibattito svolto, ribadisce la preferenza del Governo a non modificare ulteriormente il testo del decreto-legge.

Il presidente PINTO propone alle Commissioni riunite di fissare per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Interviene il senatore CENTARO, il quale propone di fissare tale termine per le ore 21, in ragione dell'esigenza di poter disporre di maggior tempo per la predisposizione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del presidente Pinto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

645^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

(2222) MARCHETTI ed altri. – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri. – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri con la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice, (pubblicati in allegato al resoconto del 15 febbraio).

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.4, il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento 4.3.

In proposito la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che occorre coordinare la riduzione del termine previsto dall'emendamento con il termine previsto nel comma 4 dell'articolo 4 che andrebbe, coerentemente, anch'esso ridotto.

Il sottosegretario DANIELI osserva che i termini previsti dall'articolo 4 sono funzionali alla correttezza dello svolgimento dei procedimenti previsti per l'esercizio del diritto di opzione. Formula quindi un parere contrario all'emendamento.

Alla luce di questi rilievi, il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MIGONE, l'emendamento 4.2 è invece respinto dalla Commissione che approva quindi, con distinta votazione, l'articolo 4 nel testo modificato.

Il senatore MIGONE fa quindi proprio l'emendamento 5.3.

Dopo un chiarimento della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO che ricorda la formulazione dell'articolo 5 del testo dal lei proposto, il senatore MIGONE ritira l'emendamento.

Il senatore BESOSTRI fa propri gli emendamenti 5.1 e 5.2, sui quali la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO formula un parere contrario ritenendo contrastante con lo spirito del provvedimento in esame l'estensione della possibilità di valersi dello strumento del voto per corrispondenza anche per l'esercizio del diritto di voto relativo a sezioni elettorali del territorio nazionale.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti sono quindi respinti dalla Commissione.

L'articolo 5, posto ai voti è quindi approvato dalla Commissione.

In assenza del proponente, il senatore MIGONE fa propri gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il senatore ROTELLI manifesta perplessità sulla correttezza dell'espressione «territorio della Repubblica» contenuta nell'emendamento 5.0.1.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che gli emendamenti propongono una questione – quella dell'esercizio del diritto di voto degli elettorali temporaneamente residenti all'estero – che è oggetto del disegno di legge n. 4157. Si riserva quindi di proporre una formulazione, in una

fase successiva dell'esame, che riprenda i contenuti di questo provvedimento.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MAGNALBÒ, prende la parola il senatore MIGONE il quale osserva che gli emendamenti in esame propongono una questione di carattere generale e sono diretti a risolvere una grave anomalia dell'ordinamento italiano che, da un lato, permette, con l'istituzione della circoscrizione Estero, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e, dall'altro, impedisce nei fatti il concreto esercizio del diritto di voto ai cittadini temporaneamente residenti all'estero. Si tratta di due simmetriche anomalie che distinguono a suo avviso in modo inaccettabile l'ordinamento italiano dagli ordinamenti dei paesi occidentali, e reputa quindi grave che nell'elaborazione del testo unificato la relatrice non abbia tenuto conto delle previsioni contenute nel disegno di legge n. 4157.

Prende quindi la parola il presidente VILLONE, il quale osserva che nel corso della discussione generale si era rilevato come l'estensione della possibilità di esercitare il voto per corrispondenza da parte dei cittadini temporaneamente residenti all'estero, verso le relative sezioni nel territorio nazionale, finirebbe per porre in questione lo stesso impianto della revisione costituzionale che ha previsto l'istituzione di un'apposita circoscrizione Estero.

Conviene con queste argomentazioni la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO la quale rileva l'opportunità di affrontare autonomamente il problema in questione, pur dichiarando di condividere, nel merito, il contenuto del disegno di legge n. 4157.

Il senatore ROTELLI avanza, in primo luogo, perplessità sulla formulazione dell'emendamento 5.0.2, ritenendo incongruo far riferimento alle sole «navi in navigazione». Osserva quindi che non essendovi, prevedibilmente, i tempi per approvare definitivamente il provvedimento in esame prima della fine della legislatura, la Commissione potrebbe pervenire all'elaborazione di un testo più compiuto che disciplini anche le modalità di voto dei cittadini temporaneamente residenti all'estero.

Il senatore PASTORE osserva invece che la generale estensione dello strumento del voto per corrispondenza renderebbe priva di senso la modifica costituzionale che ha introdotto la circoscrizione Estero. Ritiene quindi che la questione affrontata dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, pur essendo connessa, sia sostanzialmente estranea allo spirito del provvedimento in esame. Crede comunque che il problema della garanzia di un più ampio esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti al di fuori del territorio nazionale potrà essere risolto, in futuro, con la diffusione degli strumenti telematici.

Anche la senatrice PASQUALI rileva la sostanziale estraneità della questione trattata dagli emendamenti rispetto all'oggetto proprio del provvedimento in titolo.

Il senatore MIGONE ribadisce invece l'essenziale importanza della questione che, a suo avviso, deve essere risolta per garantire una coerenza dell'ordinamento italiano con gli ordinamenti dei principali paesi occidentali che prevedono istituti tali da garantire il concreto esercizio del diritto di voto ai rispettivi cittadini temporaneamente residenti all'estero. Chiede quindi che la Commissione si pronunci sulla questione.

Il presidente VILLONE osserva che le proposte emendative in esame non appaiono comunque nella loro formulazione soddisfacenti, mentre la relatrice si è riservata di svolgere una verifica e di proporre una soluzione prima della fine dei lavori.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO propone quindi di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 4157, che potrà così essere trattato autonomamente dalla Commissione.

Il senatore MIGONE ritiene che non sia sufficiente iniziare l'esame del disegno di legge n. 4157, ma che occorra dare una puntuale soluzione ad un problema che reputa rilevante.

Il sottosegretario DANIELI concorda con la proposta della relatrice. Pur avendo, in qualità di parlamentare, presentato una proposta di legge, presso l'altro ramo del Parlamento, di contenuto analogo, osserva che, nell'attuale frangente, il disegno di legge n. 4157 pone dei significativi problemi applicativi. Ritiene dunque inopportuno esaminare, in questa sede, la questione dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini temporaneamente residenti all'estero.

Il presidente VILLONE conviene sul rilievo autonomo della questione, e propone quindi di accantonarlo. Quando la Commissione concluderà i suoi lavori, potrà valutare se affrontare il problema ovvero convenire sull'opportunità di esaminare autonomamente il disegno di legge n. 4157.

La Commissione concorda con la proposta avanzata dal Presidente.

Su proposta del presidente VILLONE, vengono altresì accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 6 ed 8.

L'emendamento 9.2 viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 9.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'articolo 9, posto ai voti è quindi approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri per oggi alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

646^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il ministro per la funzione pubblica Bassanini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul disegno di legge, che costituisce il necessario adempimento conseguente alla legge n. 205 del 2000 in materia di processo amministrativo: il testo in esame prevede l'istituzione di sezioni stralcio al fine di smaltire l'arretrato giurisdizionale, disponendo sulla composizione, di norma con magistrati onorari e, se necessario, anche con magistrati amministrativi in servizio, nonché, all'articolo 2, prevedendo altresì un incremento di organico nei ruoli sia dei magistrati sia del personale amministrativo. L'articolo 3 ha invece un oggetto diverso, riferendosi al trattamento economico dei magistrati ordinari nelle fasi iniziali della carriera. L'articolo 4 dispone la copertura finanziaria. Ricorda che dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo è pendente un ricorso contro l'Italia per i ritardi nella giustizia amministrativa e osserva, al riguardo, che dopo la citata legge n. 205 del 2000 sui nuovi ricorsi i pro-

cessi si svolgono con maggiore celerità, mentre resta da risolvere il problema del notevolissimo arretrato. Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore ROTELLI fa notare che l'articolo 3, riguardante i magistrati ordinari, avrebbe giustificato anche l'iniziativa del Ministro della giustizia.

Il presidente VILLONE rileva che l'articolo 3 potrebbe anche essere escluso dal testo, non essendo evidentemente coesenziale all'oggetto principale del provvedimento.

Il senatore ROTELLI si sofferma quindi sull'incremento di personale amministrativo, di cui all'articolo 2, rammentando che il Presidente della Corte dei conti ha fatto notare, anche recentemente, il problema dei costi inerenti all'impiego pubblico.

Il ministro BASSANINI replica sottolineando la necessità di smaltire l'imponente arretrato delle cause pendenti nella giurisdizione amministrativa, che sono circa 950 mila, e osserva che anche l'incremento di personale amministrativo è funzionale a quello scopo. Sottolinea, inoltre, che il citato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo è stato promosso contro l'Italia su iniziativa del Consiglio d'Europa.

Il senatore ROTELLI interloquisce in proposito segnalando la possibile utilità, al fine di sopperire al cospicuo arretrato, di norme prescrittive concernenti l'obbligo di residenza dei magistrati amministrativi nelle sedi in cui svolgono le proprie funzioni giurisdizionali.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale al disegno di legge in esame, che corrisponde a una reale emergenza.

Il ministro BASSANINI riprende la parola sottolineando la necessità di smaltire l'arretrato pendente dinanzi agli organi della giustizia amministrativa e rammentando l'importanza della legge di riforma n. 205 del 2000, che ha ottenuto riconoscimenti unanimi e ha già impresso una notevole accelerazione nei nuovi processi. Ricorda, inoltre, che nella legge finanziaria per il 2001 è stata introdotta una opportuna prescrizione diretta a impedire per il futuro quei fenomeni di cosiddetto «galleggiamento» che in passato hanno alterato in misura consistente gli assetti retributivi in alcuni settori dell'impiego pubblico. Di conseguenza si è reso necessario, con l'articolo 3 del disegno di legge in esame, introdurre una misura perequativa a favore dei magistrati ordinari all'inizio della carriera, che non hanno mai potuto beneficiare di quel fenomeno distorsivo. In ogni caso, egli non considera coesenziali al provvedimento le disposizioni contenute nell'articolo 3, di cui pure sottolinea l'importanza rilevando tuttavia che

esse potrebbero costituire una soluzione procedurale autonoma. In proposito precisa inoltre che il Ministro della giustizia, anche se non compare tra i Ministri proponenti, è stato comunque sostanzialmente partecipe dell'iniziativa, in riferimento allo stesso articolo 3.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si dichiara favorevole al disegno di legge, che risulta particolarmente utile al fine di risolvere la cronica lentezza della giustizia amministrativa, che sovente si risolve unicamente nelle misure cautelari, senza pervenire al giudizio di merito. Ritiene opportuno, tuttavia, precisare quali sono gli organi costituzionali i cui funzionari potrebbero far parte delle sezioni stralcio come magistrati onorari.

Il ministro BASSANINI considera a sua volta opportuna una simile precisazione, e ritiene che si possa far senz'altro riferimento alla Presidenza della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e alla Corte costituzionale.

Il senatore D'ONOFRIO esprime consenso al disegno di legge e auspica una sollecita definizione del provvedimento.

Dichiarata conclusa la discussione generale, il presidente VILLONE invita i Gruppi di opposizione a valutare l'opportunità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone, inoltre, un termine per emendamenti da fissare per le ore 13 di martedì 27 febbraio.

La Commissione consente.

Il ministro BASSANINI esprime da parte sua il consenso del Governo al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, confermando anche la disponibilità a trattare separatamente le disposizioni di cui all'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE IL GIURAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON RAPPORTO DI IMPIEGO NON CONTRATTUALE

Il senatore ROTELLI auspica la presenza del ministro Bassanini in occasione dell'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento in titolo, nel quale si rinviene una formula di giuramento alquanto singolare: essa infatti richiama la fedeltà alle sole leggi dello Stato e si riferisce all'interesse dell'amministrazione e al «pubblico bene».

Il senatore BESOSTRI ricorda l'importanza della legislazione comunitaria, anche ai fini di cui si tratta.

Il ministro BASSANINI riconosce che il riferimento alle leggi dello Stato non è esaustivo, in presenza di leggi regionali, provinciali e di norme comunitarie e ritiene inoltre non esauriente il riferimento all'interesse dell'amministrazione statale e al bene pubblico, perché non si comprende in tal modo, ad esempio, un altro valore fondamentale come quello dei diritti dei cittadini. Precisa tuttavia che lo scopo principale del regolamento di semplificazione è quello di rimuovere l'attuale duplicazione di forme, che consiste nella cosiddetta promessa e nel successivo giuramento, una volta acquisito lo *status* di dipendente di ruolo dell'amministrazione. Quanto alla formula del giuramento conviene sul suo carattere ormai anacronistico e si dichiara ben disposto a concordare una formula più appropriata, impegnandosi comunque a partecipare ai lavori della Commissione in occasione dell'esame dello schema di regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

(2222) MARCHETTI ed altri. – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri. – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157, disgiunzione del disegno di legge n. 4157 e conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222 e 4010)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice (pubblicati in allegato al resoconto del 15 febbraio).

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO in merito all'articolo 6 ricorda la proposta avanzata dagli organi di presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero e da lei stessa riferita alla Commissione nelle sedute precedenti. Dopo aver svolto in proposito una riflessione accurata, è giunta alla conclusione che quella proposta non potrebbe aiutare a risolvere la questione, soprattutto considerando la necessità di approvare una normativa comprensibile per i destinatari e di assicurare la opportuna corrispondenza tra gli eletti e la rispettiva base elettorale. Quella proposta,

infatti, nel prevedere la possibilità di una lista unica per l'intera circoscrizione Estero, con l'indicazione per ogni candidato del paese di residenza, comporterebbe un'incertezza sostanziale sia nel computo dei suffragi sia, in origine, per le prospettive dei candidati e renderebbe anche assai problematico lo svolgimento delle campagne elettorali, che dovrebbero avere un'estensione sostanzialmente planetaria. Invita quindi la senatrice Pasquali e il senatore Magnalbò a recedere dall'emendamento 6.5, mentre conferma la sua disponibilità verso l'emendamento 6.1 del senatore Besostri.

Il senatore MAGNALBÒ ricorda la disponibilità già manifestata a ritirare l'emendamento 6.5 in un contesto di possibile revisione dell'articolo 6 coerente con le indicazioni provenienti dal Consiglio generale degli italiani all'estero, rammentate ancora dalla relatrice nel suo ultimo intervento. L'orientamento manifestato in proposito dalla relatrice dopo la propria valutazione, tuttavia, lo induce a mantenere l'emendamento, diretto a non ammettere alcuna ripartizione territoriale nell'ambito della circoscrizione Estero.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che l'articolazione in ripartizioni della circoscrizione Estero si rende opportuna soprattutto per corrispondere alle esigenze di rappresentanza effettiva di ciascuna delle comunità degli italiani residenti all'estero.

Il senatore BESOSTRI osserva che la proposta avanzata dal Consiglio generale degli italiani all'estero, più volte citata nel corso dei lavori della Commissione, avrebbe un proprio fondamento, ma non appare coerente all'impianto del testo in esame. Tuttavia essa può essere presa in considerazione per la discussione in Assemblea, eventualmente concordando una formulazione appropriata. In ogni caso, occorre tener conto della dimensione di ciascun insediamento di comunità italiane all'estero. Sull'emendamento 6.5, dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Il senatore ROTELLI osserva che una considerazione unitaria di tutto il territorio planetario, esclusa l'Italia, potrebbe vanificare la stessa ragione della istituzione della circoscrizione Estero per il voto degli italiani non residenti in patria. D'altra parte, l'unità del contesto elettorale per gli italiani residenti all'estero renderebbe necessaria una campagna elettorale planetaria e anche un meccanismo elettorale proporzionale, cosa che non dovrebbe essere affatto scontata, soprattutto considerato che il sistema elettorale per l'elezione delle Camere è invece prevalentemente di tipo maggioritario.

Il senatore MAGNALBÒ reputa utile una riflessione ulteriore sulla questione al fine di pervenire a soluzioni concordate e sottolinea il carattere intrinsecamente provvisorio delle normative in materia elettorale, so-

prattutto in un contesto di progressiva evoluzione, che potrebbe determinare in futuro le necessità di ulteriori adattamenti.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dichiara disponibile a valutare ipotesi di soluzioni concordate per la discussione in Assemblea, ma intanto ritiene opportuno procedere nella votazione degli emendamenti.

Anche il presidente VILLONE considera necessario perseguire comunque soluzioni concordate e rileva che un eventuale voto contrario della Commissione sull'emendamento 6.5, considerata la discussione svolta in proposito, non potrebbe equivalere a un orientamento definitivo a tale riguardo.

Concorda la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Concorda anche il senatore MAGNALBÒ.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 della proposta di testo unificato.

Dichiarato decaduto l'emendamento 6.3, sono respinti il 6.4 e il 6.5. Quanto all'emendamento 6.1, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere favorevole, ma propone di riformularlo, con riferimenti più precisi nell'articolazione geografica delle diverse ripartizioni.

In proposito intervengono il presidente VILLONE, che invita a non confondere il criterio geografico con quello dei confini di Stato, il senatore ROTELLI, che considera opportuno aggregare l'Africa all'Europa, il senatore BESOSTRI, ritenendo invece non appropriata una simile aggregazione che priverebbe l'Africa di una propria rappresentanza, e il senatore ANDREOLLI, che suggerisce di utilizzare una formula unica per le ripartizioni, con un riferimento agli Stati e ai territori afferenti alle diverse aree geografiche.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nell'accogliere le indicazioni del senatore Andreolli, considera opportuna anche l'inclusione nella ripartizione comprendente l'Europa dei territori non asiatici della Repubblica federale russa e della Turchia, mentre, accogliendo una indicazione del senatore Rotelli, ritiene preferibile non citare espressamente il Caribe e, inoltre, prospetta una definizione più articolata dei territori inclusi nel punto 4, con riferimenti distinti ad Australia, Oceania e Antartide.

Il senatore BESOSTRI, quindi, riformula l'emendamento 6.1 in conformità alle diverse indicazioni della relatrice: l'emendamento 6.1 (nuovo testo), posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 6.101, 6.2 (nuova collocazione) e 6.100 sono dichiarati assorbiti. Il 6.102 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. L'articolo 6 è approvato nel testo risultante dalle modifiche accolte.

L'articolo 7 del testo della relatrice, posto ai voti è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.7 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. L'emendamento 8.100 viene invece ritirato dal senatore MAGNALBÒ.

Dichiarato decaduto l'emendamento 8.6 (nuova collocazione) il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 8.1 (nuova collocazione) mentre il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 8.4 (nuova collocazione).

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO richiama l'attenzione sull'emendamento 8.3 (nuova collocazione), chiarendo che le limitazioni all'elettorato passivo ivi previste riguardano coloro che scelgono di non esercitare il proprio diritto di voto in Italia. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

In assenza dei proponenti l'emendamento è dichiarato decaduto, mentre l'emendamento 8.5 (nuova collocazione) è considerato precluso dalle precedenti votazioni.

Dichiarato decaduto l'emendamento 8.101 per assenza dei proponenti la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita il presentatore a ritirare l'emendamento 8.2 (nuova collocazione) che reputa superato dalla formulazione proposta del comma 4 dell'articolo 8.

Accedendo all'invito della relatrice il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento.

L'articolo 8, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Gli emendamenti 10.5, 10.6 e 10.1 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 10.4 risulta precluso dalle precedenti votazioni.

Gli emendamenti 10.2 e 10.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 del testo proposto dalla relatrice.

Gli emendamenti 11.3, 11.2 e 11.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 11.100 risulta precluso dalle precedenti votazioni.

L'articolo 11 del testo della relatrice è approvato dalla Commissione.

Decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 12.1, la Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo della relatrice.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13 decadono per l'assenza dei proponenti.

L'articolo 13, nel testo della relatrice, è quindi approvato dalla Commissione.

Decaduti per assenza dei proponenti tutti gli emendamenti ad esso riferiti, anche l'articolo 14, nel testo proposto dalla relatrice, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

L'emendamento 15.3 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il presidente VILLONE osserva quindi che quanto previsto dal secondo periodo dell'emendamento 15.1 appare superfluo dovendo comunque le campagne elettorali che si svolgeranno all'estero tenersi nel rispetto degli ordinamenti degli Stati interessati.

L'emendamento viene comunque dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti come anche l'emendamento 15.2.

L'articolo 15, nel testo proposto dalla relatrice, è quindi approvato dalla Commissione.

Dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 16.1 e 16.3, il presidente VILLONE richiama l'attenzione su quanto previsto dall'emendamento 16.2

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che l'ipotesi di doppio voto è sanzionata dalla legislazione vigente (la legge n. 361 del 1957). Richiama inoltre la puntuale fattispecie sanzionatoria prevista nel comma 2 dell'articolo 16 del testo da lei presentato, di cui propone una integrazione prevedendo un esplicito riferimento al *referendum*. A tal fine presenta l'emendamento 16.100.

Il presidente VILLONE ritiene comunque che la questione debba essere ulteriormente esaminata in vista della trattazione del provvedimento in Assemblea.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 16.2, l'emendamento 16.100 è quindi approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo 16 come modificato.

Con distinte votazioni la Commissione approva poi l'articolo 17 e, dichiarato decaduto l'emendamento 18.1, l'articolo 18 nel testo proposto dalla relatrice.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 19.1, anche l'articolo 19 è approvato nel testo proposto dalla relatrice.

Con distinta votazione anche l'articolo 20 del testo della relatrice è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 20.0.100. A nome dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, il senatore ROTELLI dichiara un voto favorevole sull'emendamento che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 21 nel testo proposto dalla relatrice, mentre viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, l'emendamento 21.0.1.

Il presidente VILLONE richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 22.100 (nuova collocazione) e, in sede di prima applicazione, prevede di fare riferimento all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda quindi le motivazioni dell'emendamento che, in via transitoria, prevede che non si applichi la procedura prevista dall'articolo 5 e che si faccia quindi riferimento, per accertare il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai dati dell'AIRE.

Posto ai voti, l'emendamento 22.100 (nuova collocazione) è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva quindi l'articolo 22 del testo della relatrice come modificato dall'emendamento.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 23.100, presentato dalla relatrice in conformità al parere della Commissione bilancio e, successivamente, l'articolo 24 del testo proposto dalla stessa relatrice.

Il presidente VILLONE ricorda che sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, accantonati nella seduta precedente, la Commissione bilancio ha espresso

un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti sono comunque dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO propone quindi, come convenuto nella precedente seduta, di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 4157, relativo all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, la cui autonoma trattazione potrà iniziare in Commissione, sin dalle prossime sedute.

La Commissione concorda quindi con tale proposta avanzata dalla relatrice cui conferisce mandato a riferire favorevolmente sul testo unificato dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222 e 4010, come risultante dagli emendamenti approvati, che reca il titolo «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

La seduta termina alle ore 16,20.

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 E 4157**

Art. 6.

6.1 (nuovo testo)

BESOSTRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- 2) America meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.

Art. 16.

16.100

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «Parlamento nazionale» inserire le seguenti: «e dei referendum».

Art. 20.**20.0.100**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione per il *referendum* popolare previsto dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. A tal fine nell'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono aggiunte le seguenti: "e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero" prevista dall'articolo 5 della presente legge; nell'articolo 8, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, dopo le parole "nelle cui liste elettorali questi è iscritto", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero" prevista dall'articolo 5 della presente legge; nell'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal Console d'Italia competente"; nell'articolo 8, ultimo comma, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero" prevista dall'articolo 5 della presente legge; all'articolo 17 della citata legge n. 352 del 1970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"».

23.100

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - 1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2. "spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

713^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELLA LEGISLATURA

Il presidente PINTO informa la Commissione che nella giornata di mercoledì 28 febbraio 2001 intende organizzare una presentazione dell'intensa attività svolta dalla Commissione nell'arco della presente legislatura, facendo altresì il punto anche sulle questioni aperte e che verranno consegnate al prossimo Parlamento. Al riguardo ha già acquisito l'assenso del Presidente del Senato e l'intesa dell'Ufficio di presidenza della Commissione. Alla riunione verrà invitata anche la stampa.

IN SEDE REFERENTE

(4963) *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario di Stato BRUTTI ribadisce il parere contrario del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 evidenziando come l'articolo 168 del codice penale nella formulazione vigente sia perfettamente chiaro e in grado di soddisfare le esigenze di tutela ad esso sottese. Condanna l'uso strumentale e pretestuoso delle motivazioni con cui la maggioranza vuole ottenere l'approvazione di un testo del tutto inaccettabile.

Il senatore MILIO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 denunciando il fatto che con previsioni come quella contenuta nell'articolo 1 si vogliono coprire carenze dell'Amministrazione giudiziaria che andrebbero invece corrette sul piano del concreto funzionamento degli uffici. Evidente è poi l'incostituzionalità della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.

Il senatore FOLLIERI dichiara che voterà contro l'emendamento 1.1 e gli altri emendamenti all'articolo 1. Sottolinea che le obiezioni di incostituzionalità avanzate nei confronti dell'articolo 1 risultano prive di giustificazione alla luce di una corretta lettura del rapporto fra l'articolo 168 e l'articolo 164 del codice penale.

Il presidente PINTO constata la presenza del prescritto numero legale.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1.

Stante l'assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.2.

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3 e, nel rifarsi alla considerazioni da lui già svolte nel corso della seduta di ieri, ribadisce il suo giudizio negativo sulla scelta della maggioranza che si illude di poter venire incontro alla richiesta di sicurezza dei cittadini operando nel senso di una ingiustificabile riduzione delle garanzie. Giudica significativo il fatto che relatore e Governo abbiano espresso parere contrario sull'emendamento in votazione nonostante le preoccupazioni che hanno ispirato tale emendamento abbiano trovato rispondenza nei rilievi svolti dalla 1^a Commissione permanente in merito all'articolo 1. È innegabile infatti che la previsione relativa alla revoca della sospensione condizionale concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3, del codice di procedura penale suscita rilevanti dubbi sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, non comprendendosi peraltro quali vantaggi Governo e maggioranza pensino di poterne ricavare non solo sul piano della sicurezza, ma anche sul versante politico-elettorale. Considerato che vi sono le condizioni di tempo per effettuare alcune modifiche necessarie al testo e che queste modifiche potrebbero essere concordate se vi fosse spirito di collaborazione da parte della maggioranza, torna a rivolgere l'invito alla mag-

gioranza stessa affinché abbandoni il suo atteggiamento di ostinata chiusura e prenda atto della disponibilità da lui dichiarata.

Il senatore GASPERINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando come l'incapacità dell'amministrazione giudiziaria di organizzarsi in modo da avere conoscenza dei precedenti dell'imputato non può in alcun modo giustificare una soluzione che appare inconciliabile con il principio della tutela dell'affidamento.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, denunciando l'incapacità del Governo e della maggioranza di individuare soluzioni che realizzino una sintesi effettiva fra esigenze di sicurezza ed esigenze di garanzie.

Più in particolare, sottolinea che i problemi cui ci si illude di far fronte con il disposto dell'articolo 1 andrebbero risolti su un piano diverso e cioè attraverso una reale ed efficiente informatizzazione del sistema del casellario giudiziario.

Il senatore MILIO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando che, in aggiunta ai dubbi di costituzionalità su cui si è richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, deve altresì tenersi conto del fatto che la proposta modificativa delineata nel citato articolo 1 finirà per disincentivare il ricorso ai riti alternativi.

Il relatore FASSONE, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 1.3, dichiara di non condividere i rilievi secondo i quali la disposizione proposta con l'articolo 1 del testo in esame sarebbe viziata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Va infatti ricordato come l'articolo 168 del codice penale contempli attualmente la revoca della sospensione condizionale innanzitutto nell'ipotesi in cui il condannato, successivamente alla concessione della medesima, commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole ovvero non adempia agli obblighi imposti. Inoltre la revoca della sospensione è altresì prevista nell'ipotesi in cui, sempre successivamente alla concessione della sospensione, il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso con una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale. Se tali limiti non sono superati, il giudice può comunque revocare l'ordine di sospensione condizionale tenuto conto dell'indole e della gravità del reato. La normativa vigente non prevede quindi la revoca nel caso in cui il condannato abbia riportato più condanne, ciascuna delle quali – sommata con quella precedente per cui è stata concessa la sospensione condizionale – non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale, ma che considerate nel loro insieme renderebbero inapplicabile il beneficio. Le modifiche suggerite si inquadrano, pertanto senza alterarlo, nell'attuale sistema dell'articolo 168 del codice penale, colmando un'effettiva lacuna normativa.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Stante l'assenza dei proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 1.4.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.5.

Stante l'assenza dei proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 1.6.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineando come la *ratio* ispiratrice di tale proposta emendativa sia quella di contribuire effettivamente ad una maggiore sicurezza dei cittadini con una previsione di specifica cautela nei confronti di soggetti il cui ravvedimento appare quantomeno dubbio.

Il senatore GASPERINI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.0.2.

Il relatore FASSONE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, sottolineando come l'atteggiamento di chiusura della maggioranza impedisca l'approvazione di una proposta che fornirebbe una risposta concreta alle aspettative dei cittadini in tema di sicurezza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 di contenuto identico all'emendamento 1.0.2 è respinto.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4963**Art. 1.****1.1**

GRECO, CENTARO, PERA

Sopprimere l'articolo.

1.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.3

PERA, GRECO, CENTARO

Al comma 1, sono soppresse le parole da: «La revoca è disposta» sino alla fine del periodo.

1.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, viene revocata la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale».

1.5

GRECO, CENTARO, PERA

Sopprimere il secondo comma.

1.6

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 2.

1.0.1

PERA, GRECO, CENTARO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***Art. 1-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;».

1.0.2

BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***Art. 1-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

350^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono l'ambasciatore Roberto Nigido e successivamente il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero. Audizione dell'ambasciatore Roberto Nigido**

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 16 giugno 2000.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto all'ambasciatore Nigido, ricorda che sta per concludersi la sua missione in Canada e che nel mese di marzo egli assumerà l'incarico di rappresentante permanente presso l'Unione europea. L'audizione odierna costituisce pertanto un'occasione per approfondire questioni legate ai rapporti bilaterali con il Canada e i più recenti sviluppi del processo di integrazione europea.

Invita quindi l'ambasciatore Nigido a svolgere un intervento introduttivo.

L'ambasciatore Roberto NIGIDO sottolinea in primo luogo l'importanza delle relazioni tra Italia e Canada, due medie potenze che sono i più piccoli degli Stati membri del G7, ma che hanno saputo ritagliarsi un ruolo importante in tutti i contesti multilaterali. Basti pensare alla presenza attiva in seno alla NATO, alla partecipazione alle missioni di pace autorizzate dalle Nazioni Unite, alla *leadership* esercitata in importanti negoziati, come ad esempio quello per l'istituzione del Tribunale penale internazionale.

Tra i due paesi esistono poi forti legami storici, anche per la presenza in Canada di una cospicua collettività italiana di recente immigrazione. Nel 1998 i rispettivi governi hanno firmato un accordo di partenariato rafforzato, che costituisce la cornice entro cui l'ambasciata ha assunto numerose iniziative di cooperazione in tutti gli ambiti, dalla vita culturale all'attività economica. Nei prossimi giorni avrà luogo in Canada un *forum* economico dedicato agli investimenti italiani in quel paese, nonché agli investimenti canadesi in Italia.

Passando a trattare del nuovo incarico conferitogli dal Consiglio dei ministri, l'ambasciatore Nigido fa presente di aver avuto modo di occuparsi di questioni europee sotto il profilo economico, nel periodo in cui è stato preposto alla Direzione generale per gli affari economici. Del resto l'integrazione europea si è a lungo sviluppata soprattutto in campo economico, dalla creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) all'accordo di Maastricht, che ha dato vita all'unione monetaria e all'introduzione della moneta unica. Ricorda anche l'importanza che ebbe l'Atto unico europeo per rilanciare il processo di integrazione, dopo una fase difficile, e il ruolo determinante che ebbero in quella vicenda la presidenza italiana e, in particolare, il modo in cui essa fu gestita dall'allora ministro degli esteri Andreotti.

Gli stessi progressi compiuti dall'unificazione economica e monetaria hanno però posto all'ordine del giorno il rafforzamento dell'Europa politica e delle istituzioni comunitarie, in parte già avvenuto con le decisioni assunte dal Consiglio europeo di Nizza. Occorrerà però affrontare un nuovo negoziato, nei prossimi anni, per adeguare i meccanismi istituzionali dell'Unione al nuovo allargamento, che avverrà presumibilmente entro il 2004 e porterà a un significativo aumento del numero dei paesi membri. A tal proposito fa presente che, quando sarà possibile ammettere nell'Unione anche i paesi dell'*ex* Jugoslavia e dell'area balcanica, il numero degli Stati membri potrà arrivare addirittura a 33.

Il senatore ANDREOTTI, nel ringraziare l'ambasciatore Nigido per aver ricordato il ruolo da lui svolto nel negoziato dell'Atto unico europeo, si rallegra per la sua recente nomina a rappresentante permanente presso l'Unione europea, che costituisce un meritato riconoscimento per la profonda conoscenza della problematica europea da lui dimostrata nelle precedenti esperienze.

In particolare, dichiara di apprezzare il realismo dell'ambasciatore Nigido sulle prospettive dell'integrazione europea, che non sono certo così cupe come spesso si afferma, forse anche perché la presidenza francese aveva suscitato grandi aspettative che sono state poi deluse dal Consiglio europeo di Nizza; non bisogna però enfatizzare le questioni irrisolte. Si devono piuttosto creare le condizioni per ulteriori progressi verso la costruzione di un'Europa politica: segnala in particolare l'esigenza di instaurare un rapporto speciale con la Russia, con cui presto l'Unione europea sarà confinante e che già oggi, comunque, costituisce un *partner* troppo importante per poter essere trascurato.

Infine il senatore Andreotti sottolinea che i rapporti tra Italia e Canada sono stati sempre improntati a una profonda sintonia politica, come dimostrano numerosi episodi, tra cui ricorda il riconoscimento quasi simultaneo della Repubblica popolare cinese.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se la creazione di una forza di intervento rapido europea, che potrebbe prefigurare una sorta di difesa europea, abbia suscitato in Canada reazioni simili a quelle registrate negli Stati Uniti.

Domanda altresì quale sia l'approccio canadese nei confronti dell'immigrazione.

L'ambasciatore NIGIDO concorda con il senatore Andreotti su una valutazione equilibrata del recente Consiglio europeo di Nizza, che non ha risolto tutte le questioni in agenda ma che ha anche fatto registrare progressi non indifferenti in alcuni *dossier*. In realtà, se si considera il cinquantennale cammino dell'Europa, non vi sono mai stati passi indietro, ma soltanto battute d'arresto. L'Unione europea è ora matura per potersi porre obiettivi più ambiziosi e per poter impostare i rapporti con la Russia e con il Nord America su basi nuove, tenendo conto della mutata realtà internazionale.

Il governo canadese in passato è apparso preoccupato per il delinearci di un'identità di sicurezza europea all'interno della NATO, da cui si sentiva schiacciato sulle posizioni degli Stati Uniti; ma ha poi capito di poter avere un suo spazio all'interno dell'Alleanza atlantica, anche se nascesse un pilastro europeo. Per quel che riguarda la possibilità che la forza di intervento europea effettui missioni militari senza la partecipazione degli Stati Uniti, il Canada desidera non essere escluso automaticamente da tali azioni e, pertanto, chiede un suo coinvolgimento nella fase di decisione e di pianificazione.

Infine fa presente alla senatrice Squarcialupi che la legislazione canadese è molto restrittiva in materia di immigrazione, ma ciò nonostante vi sono consistenti flussi di immigrati che mantengono viva la loro identità culturale. Infatti, le autorità di Ottawa favoriscono il multiculturalismo, che può portare tendenzialmente al superamento del dualismo anglo-francese.

Il presidente MIGONE sottolinea che l'Italia e il Canada sono due paesi fortemente interessati al successo delle organizzazioni internazionali di cui fanno parte e, su molte importanti questioni, hanno assunto posizioni assai simili: ad esempio la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e la problematica del disarmo, che vede l'Italia e il Canada alla guida del gruppo di paesi non nucleari della NATO particolarmente sensibili all'esigenza di una drastica riduzione degli armamenti. A tal riguardo, chiede chiarimenti circa la posizione del governo canadese sui programmi di difesa antimissilistica degli Stati Uniti.

Auspica poi un'intensificazione del dialogo tra i Parlamenti di Roma e di Ottawa e più stretti rapporti tra i due Ministeri degli affari esteri, anche a livello di *policy planning*.

Per quel che concerne il processo di integrazione europea, riconosce che al Consiglio europeo di Nizza sono stati raggiunti alcuni risultati importanti, ma sembra ormai evidente che il metodo negoziale delle conferenze intergovernative non è più sufficiente per effettuare un'incisiva revisione dei trattati. Occorre perciò un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali, almeno nella definizione delle proposte negoziali.

Il senatore BASINI rileva che la tendenza a rafforzare i rapporti euro-canadesi, anche nel settore della difesa, è in contraddizione con la prospettiva di trasformazione della NATO, da più parti auspicata, in un'alleanza paritaria tra il Nord America e l'Europa occidentale. Domanda poi se vi siano in Canada misure restrittive sull'immigrazione dai paesi europei, in particolare l'Italia, e se tali misure riguardino anche restrizioni nell'acquisto delle proprietà immobiliari.

Il senatore VOLCIC si ricollega alla precedente domanda del presidente Migone, osservando che anche la Russia è pronta a sviluppare un proprio programma di difesa antimissilistica, nel caso che gli Stati Uniti mettano in atto il loro progetto. Uno sviluppo in tal senso avrebbe chiaramente conseguenze di grande portata sui rapporti tra il governo di Washington e gli alleati.

Peraltro tale questione inevitabilmente influenzerà il quadro generale di politica estera in cui si collocano la creazione della forza di intervento rapido europea, nonché le ipotesi di cooperazioni speciali con la Federazione russa, con particolare riferimento all'area di Kaliningrad.

L'ambasciatore NIGIDO, con riferimento alle considerazioni in precedenza svolte dal senatore Basini, rileva come al momento sia difficile immaginare compiutamente quale potrà essere il percorso che porterà a realizzare l'identità europea nel settore della difesa, e quali ripercussioni potranno risulterne nei rapporti con gli Stati Uniti e nel funzionamento del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Quanto alle prospettive di evoluzione della cooperazione euro-americana nel settore dei materiali di armamento, esperienze già in essere, come quella relativa al programma di ricognizione incentrato sugli aerei AWACS, dimostrano che è possibile garantire un ruolo europeo più incisivo senza che ciò determini ripercussioni negative nei rapporti con gli USA.

Per ciò che attiene alla posizione del Canada, va tenuto presente che tale paese ha un profilo internazionale di spiccata autonomia, tale da rendere del tutto fuorviante l'idea di una sua strutturale subalternità rispetto alla superpotenza confinante. È peraltro evidente che, quando venissero in considerazione opzioni di fondo di politica internazionale, anche su temi controversi, come l'ipotizzata realizzazione di uno scudo spaziale,

la posizione canadese tenderebbe verosimilmente a convergere con quella degli USA, se non altro in ragione della condivisione dei fondamentali fattori di sicurezza geo-strategica. Su tale problema, lo scenario preferibile per il Canada risulta essere nel senso del mantenimento di un dialogo euro-americano con la Russia, aperto anche ad eventuali sviluppi operativi comuni.

In merito al quesito riguardante gli indirizzi della politica canadese in materia di immigrazione, rileva come la disposizione generale sia improntata a spirito di apertura, come dimostra l'adozione di un limite numerico piuttosto elevato, pari a 300 mila unità all'anno. Tuttavia, occorre considerare che tale soglia di massima è accompagnata dalla previsione di filtri molto selettivi per la concessione dei permessi: di fatto, risulta oggi estremamente difficile ottenere l'accoglimento di una domanda se non si possiedono requisiti di qualificazione di altissimo livello sotto il profilo culturale e professionale. Vi è ovviamente anche un flusso di immigrazione illegale, specialmente di provenienza cinese, ma si tratta di un fenomeno quantitativamente limitato, valutabile in poche centinaia di unità all'anno, e ciò in relazione alla durata ed alle difficoltà che presenta una traversata marittima in direzione del Canada. Nel complesso, la tendenza è a concedere una sanatoria nei confronti dei limitati contingenti di immigrati illegali che riescono a raggiungere il paese.

Sottolinea poi l'opportunità di una intensificazione delle relazioni a livello interparlamentare tra il Canada e gli Stati membri dell'Unione europea. Per ciò che attiene, in particolare, all'Italia il canale da privilegiare dovrebbe probabilmente essere il Comitato di amicizia con l'Italia operante nell'ambito della Camera dei comuni del Canada, anche se risulta che, in relazione ai correnti indirizzi di bilancio, i parlamentari canadesi vengono difficilmente autorizzati a realizzare missioni in Europa.

Per quanto attiene all'ambito del nuovo incarico che gli è stato conferito, appare certamente condivisibile il rilievo per il quale vi è stato finora uno scarso coinvolgimento dei Parlamenti degli Stati membri nel processo di integrazione europea. Una valorizzazione dell'apporto parlamentare su tale versante ed un maggiore coinvolgimento delle opinioni pubbliche nazionali rappresenta quindi un obiettivo imprescindibile, e da ciò potrebbe in molti casi derivare nuovo impulso all'integrazione, anche se non va trascurato che in alcuni paesi gli orientamenti connotati nel senso dell'«euro-scetticismo» sono maggiormente rilevabili proprio a livello di Parlamento e opinione pubblica, piuttosto che dei rispettivi Governi.

Il presidente MIGONE, con riferimento alle considerazioni testé svolte dall'ambasciatore Nigido, osserva come da esse risulti confermata l'indilazionabilità di un impegno, a livello parlamentare come nel dibattito pubblico, capace di affrontare alla radice i fattori che alimentano gli orientamenti di «euro-scetticismo».

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva come la Francia stia da qualche tempo registrando una obiettiva perdita di centralità nel processo

di integrazione europea, specie in relazione alla relativa attenuazione del rapporto con la Germania. Tale situazione, che è risultata evidente durante le trattative che hanno preceduto la Conferenza intergovernativa di Nizza, e poi nei mesi successivi, vede la Francia in difficoltà, in difetto di una funzione nel contesto europeo all'altezza delle ambizioni da essa legittimamente coltivate sulla scorta del suo patrimonio storico-culturale e della forza del suo apparato economico e finanziario. Nel caso in cui non intervenissero sviluppi positivi, vi sarebbe il rischio del riaffacciarsi nella Francia della tentazione, già prevalsa a più riprese in passato, di esprimere la propria influenza come elemento frenante piuttosto che propulsivo dell'integrazione europea. Di qui, l'interesse degli altri *partners* comunitari nel senso di promuovere l'affermazione nel contesto internazionale di condizioni propizie per lo svolgimento da parte della Francia di una incisiva azione internazionale. A tale riguardo, un versante sul quale la Francia potrebbe esercitare un ruolo di primaria importanza, anche in ragione dei suoi storici legami con i paesi dell'area, è quello del Medio Oriente, area nella quale l'Europa nel suo complesso è chiamata sempre più a un impegno diretto.

La senatrice SQUARCIALUPI, con riferimento alle difficoltà prospettate dall'ambasciatore Nigido rispetto all'effettuazione di missioni in Italia da parte dei parlamentari canadesi interessati, fa presente che l'occasione per un auspicabile incontro potrebbe essere rappresentata dalle ricorrenti partecipazioni di delegazioni parlamentari canadesi ai lavori dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. In tale contesto, si tratterebbe infatti di sostenere soltanto l'impegno finanziario relativo alla prosecuzione dei parlamentari da Strasburgo a Roma.

Il presidente MIGONE chiede ragguagli sulla posizione del Canada in ordine ai negoziati di disarmo.

L'ambasciatore NIGIDO osserva in primo luogo come effettivamente l'affermazione di una più incisiva politica mediterranea dell'Europa, anche sul versante del Medio Oriente, e la progressiva realizzazione di una politica di difesa comune potrà certamente contribuire a far sì che la Francia si trovi a svolgere un ruolo all'altezza delle sue ambizioni.

Per quanto riguarda le iniziative internazionali di disarmo, ricorda come il Canada sia sempre stato tra i protagonisti degli sforzi negoziali in materia, ed abbia assunto un ruolo determinante in più occasioni, ad esempio ai fini della stipula del trattato per l'abolizione delle mine anti-uomo.

In merito infine all'auspicata intensificazione dei rapporti interparlamentari italo-canadesi, la soluzione da ultimo ipotizzata dalla senatrice Squarcialupi non sembrerebbe di per sé idonea a superare le difficoltà da lui segnalate; esse potrebbero forse essere più efficacemente superate attraverso la promozione di contatti diretti tra le omologhe Presidenze.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ambasciatore Nigido per l'interessante contributo di riflessione assicurato alla Commissione, rivolgendogli un cordiale augurio per il prestigioso nuovo incarico che gli è stato affidato.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE avverte che il disegno di legge, il cui esame in sede referente è stato concluso nella seduta dell'8 febbraio scorso, ritorna in Commissione a seguito di una nuova assegnazione in sede deliberante intervenuta il successivo 14 febbraio.

Propone quindi di dare per acquisiti gli atti compiuti nella precedente fase, nell'ambito dell'esame in sede referente

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La senatrice SQUARCIALUPI, intervenendo per incarico del Presidente in sostituzione del relatore Porcari, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, si associa alle considerazioni da questi svolte nella sua esposizione introduttiva.

Il senatore WILDE illustra il seguente ordine del giorno, che rappresenta un opportuno sviluppo di un'iniziativa assunta dal senatore Provera in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:

0/4927/1/3

PROVERA, SERVELLO, CASTELLI, PIANETTA, PREIONI, ANDREOTTI, BIASCO, MIGONE, BOCO, MAGGIORE, VERTONE GRIMALDI, ZAMBRINO, WILDE

«La Commissione Affari esteri del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge volto ad assicurare la partecipazione dell'Italia al quinto aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa;

sottolineando

come le finalità dell'istituto si siano progressivamente adeguate, nel corso degli anni, a nuove esigenze e prevedano attualmente la possibilità di operare interventi nei paesi membri del consiglio d'Europa anche nel settore della tutela della salute;

considerando

la gravità dell'emergenza sanitaria in atto in Romania, dove si riscontra il 60 per cento dei casi europei di infezione da HIV in età pediatrica, con oltre novemila bambini colpiti, la metà dei quali senza terapia adeguata per mancanza di risorse finanziarie e carenze dei presidi ospedalieri;

rilevato

che la predetta emergenza sanitaria è stata riconosciuta come particolarmente grave, e meritevole d'interventi immediati, anche dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in risposta ad un'interrogazione presentata *ad hoc*;

rilevato

che tale situazione rientra nei settori d'intervento previsti dallo statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e che la Romania è, a pieno titolo, uno Stato membro di questo organismo;

ricordando

infine, come l'Italia sia attualmente uno dei tre maggiori azionisti della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, e come tale possa avere un ruolo autorevole;

impegna il Governo

ad assumere, con procedura d'urgenza, nei modi e nelle sedi che riterrà opportune, tutte le iniziative affinché risorse adeguate vengano destinate al finanziamento di interventi per le necessità conseguenti all'epidemia di AIDS che ha colpito un così gran numero di bambini romeni».

La relatrice SQUARCIALUPI esprime parere favorevole su tale ordine del giorno.

Il sottosegretario PAGANO accoglie l'ordine del giorno, facendo presente che gli organi della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa hanno espresso un orientamento di massima favorevole a dar corso alle erogazioni finanziarie in esso ipotizzate, fatta salva la necessità di effettuare le opportune verifiche una volta che saranno stati investiti formalmente della questione.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi il disegno di legge, nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

277^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri (n. 836)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso, al termine della relazione introduttiva del senatore Nieddu.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PALOMBO rileva che lo schema di decreto interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, i passaggi a carriere superiori, i gradi apicali e i trattamenti retributivi in termini soprattutto di equiparazione rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991.

Per vari aspetti il provvedimento è condivisibile. Il COCER dell'Arma dei Carabinieri, tuttavia, ha espresso parere contrario agli interventi ipotizzati dal Governo. In merito alla mancata eliminazione delle discrasie prodotte nel 1995, il predetto organo della rappresentanza militare ha osservato che gli ispettori capo della Polizia di Stato furono tutti inquadrati nel grado d'ispettore superiore; al contrario, solo una minima parte dei marescialli capi dell'Arma trovò inquadramento nel grado di mare-

sciallo A. s. UPS. In verità la qualifica d'ispettore capo era apicale, così come nell'Arma lo era il grado di maresciallo maggiore. Infatti, in relazione a tale corretta omologia, tutti i marescialli maggiori presero il grado di maresciallo aiutante s. UPS. Inoltre, in aggiunta furono ammessi anche i marescialli capi in valutazione all'epoca, che erano stati dichiarati idonei all'avanzamento. L'adozione di un criterio allargato, che avesse incluso tutti i marescialli capo in servizio nel 1995, dei quali 150 sono tuttora alle armi, avrebbe causato analoghe richieste presso altre istituzioni, fra cui le altre Forze armate, determinando un costo insostenibile.

Posto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 296 dell'11 luglio 2000, ha affermato «non (essere) irragionevole un diverso trattamento economico per gli appartenenti ai Corpi di Polizia», osserva che ciò non pone vincoli a successive e diverse scelte discrezionali del governo e anche del legislatore, ai fini del mantenimento della parità dei trattamenti economici fondamentali, ovverosia stipendiali, che sono ben distinti rispetto a quelli supplementari od operativi, che riguardano invece lo specifico impiego sul campo di ciascuna categoria di dipendenti. Ritiene poi che lo schema in titolo non recupera interamente le disarmonie di trattamento rispetto alla Polizia di Stato, in contrasto con la sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, che determinò i principi di equiparazione di cui alla legge 216 del 1992.

Lo schema di decreto della Polizia di Stato, omologo a quello dei Carabinieri, all'articolo 12 prevede l'abrogazione del ruolo ad esaurimento degli ispettori, istituito nel 1995, nel quale affluirono tutti i sovrintendenti capi della Polizia di Stato, così impropriamente parificati ai marescialli dell'Arma. Ora, si vorrebbe ulteriormente favorire tale categoria di personale della Polizia di Stato riversandola nel ruolo principale degli ispettori e mantenendo *in toto* agli interessati l'intera anzianità maturata nel grado di provenienza ai fini dell'avanzamento a quello apicale. La norma non corrisponde al criterio di equità, poiché non è mai riconosciuta, per consolidato principio generale, l'intera anzianità maturata ai fini dei transiti di ruolo e nulla importa che il personale in questione già avesse, per concorso, la possibilità di raggiungere il grado apicale.

È necessario pertanto che il Governo si impegni a eliminare immediatamente la discrasia, abbattendo almeno del 70% l'anzianità pregressa del personale in parola.

Per i rilievi sollevati sui trattamenti economici previsti a favore degli appuntati scelti, dei brigadieri capi e marescialli A. s. UPS, risulta che l'accoglimento della proposta del COCER abbia un limite invalicabile nelle risorse finanziarie rese disponibili dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 e che la problematica sollevata sia avviata a soluzione per altra via che prevede lo sganciamento degli stipendi e dei livelli retributivi delle forze di Polizia da quelli del pubblico impiego. Al riguardo, sottolinea la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie, affinché l'iniziativa intrapresa non sia il solito artificio introdotto per evitare di affrontare e risolvere a fondo la problematica, con il risultato di illudere gli appartenenti alle forze di Polizia, infliggendo loro un'ennesima delusione.

Da ultimo, evidenzia che il testo in esame inopinatamente al primo comma dell'articolo 31 propone che alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento al personale già in ausiliaria non si applicherebbero le disposizioni dello stesso decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità di ausiliaria, stabilita dalle leggi n. 212/1983 e n. 53/1989. Ciò significa che gli incrementi contributivi concessi al personale in servizio non potranno essere presi a riferimento per incrementare l'indennità di ausiliaria dei colleghi in pensione.

La prospettata esclusione impedirebbe di colmare per una quota pari all'80% il totale della divaricazione di trattamento economico che i pensionati soffrirebbero rispetto ai colleghi di pari grado e anzianità in servizio. In relazione a ciò, rileva che la delega concessa con la legge n. 78 non prevede che il Governo possa emanare norme che impediscano l'applicazione di altre leggi, come quelle che riguardano l'indennità di ausiliaria, le quali hanno assoluta autonomia rispetto ai provvedimenti concernenti il personale in servizio. La vanificazione della funzione economica e sociale dell'indennità di ausiliaria è un primato dei Governi di centro sinistra, sorretti dalla coalizione dell'Ulivo.

Per l'accanimento con il quale i governi Prodi, D'Alema e Amato liano gli emolumenti dei militari in servizio in Italia e all'estero, e ora anche in pensione, non è azzardato supporre che quanti ne fanno parte o vi abbiano partecipato, insieme alla coalizione che li ha sostenuti in questa legislatura, nutrano un sentimento contrario ai militari. Sembrerebbe che essi vogliano predestinare il personale in ausiliaria, anche prematuramente, nella dannata categoria dei pensionati d'annata.

Il senatore AGOSTINI suggerisce di prestare massima attenzione al testo in esame e si dichiara disponibile a prendere in considerazione le osservazioni espresse nel corso della relazione e del dibattito.

Il senatore GUBERT, rievocate le audizioni effettuate (e precisamente dei rappresentanti COCER delle categorie interessate e del Capo di Stato Maggiore della difesa), invita a grande prudenza nell'attività di riequilibrio perché potrebbe essere foriera di ulteriori sperequazioni.

Replica il relatore NIEDDU illustrando la seguente proposta di parere:

«La Commissione Difesa del Senato,

esaminato nelle sedute del 21 e 22 febbraio 2001 lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerata la necessità di non creare disarmonie fra i diversi corpi di polizia con particolare riguardo alla comparazione fra gradi e qualifiche, e con specifico riferimento alla nuova qualifica di luogotenente (Arma) ed a quella di sostituto commissario (Polizia di Stato);

condiviso l'intendimento di attribuire a tale nuova qualifica una posizione di particolare rilievo nell'ordinamento interno all'Arma;

atteso che è possibile razionalizzare e snellire l'onere di lavoro burocratico connesso agli avanzamenti;

ritenuta altresì necessaria una ulteriore, articolata valorizzazione della professionalità degli appartenenti ai diversi ruoli dell'Arma, ed in particolar modo del personale in posizione apicale, cui vanno riconosciute la massima qualificazione e responsabilità, in sintonia con quelle, ad esempio, loro attribuite anche di recente con la normativa sulle competenze giurisdizionali del giudice di pace;

esprime parere favorevole

auspicando però che:

all'art. 6 (modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198):

comma 1, lettera b), dopo le parole «*ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente*» siano aggiunte le seguenti «*con almeno sette anni di servizio nell'Arma*»

comma 2, lettera d), prima delle parole «*sia rinviato a giudizio*» sia inserita la seguente «*non*»;

all'art. 8 (modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198), alla lettera b), primo periodo, le parole «*ai marescialli aiutanti luogotenenti*» siano sostituite dalle parole «*ai luogotenenti*»; alla lettera b) secondo periodo le parole «*i marescialli aiutanti luogotenenti*» siano sostituiti dalle parole «*i luogotenenti*»; alla lettera b) terzo periodo le parole «*i marescialli aiutanti luogotenenti*» siano sostituiti dalle seguenti parole «*i luogotenenti*». Inoltre la qualifica di luogotenente va intesa come un primo passo verso l'istituzione di un grado apicale del ruolo ispettori, cui connettere adeguata e pregnante retribuzione;

all'art. 25 (modifiche all'art. 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) sia inserita una modifica al comma 1, lettera a, nel senso di sostituire, nel testo vigente del citato art. 31, il riferimento alla Commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 53/1989 con un riferimento alla Commissione di cui all'art. 32 della legge 212/1983 e successive modificazioni;

l'art. 26 (modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) sia modificato nel senso di prevedere in luogo dell'aggiunta al comma 3, lettera b), l'abolizione del comma 3 del citato art. 35;

all'art. 31 comma 7, primo periodo, sia inserita una tabella aggiornata che, nel recepire la nuova qualifica di luogotenente e nel parificarla ad ogni effetto con quella di sostituto commissario, sostituisca la tabella «A» (art. 1, comma 2) allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 disciplinante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri con il corrispondente personale delle altre forze di polizia;

all'art. 32 l'opportunità di riformulare la clausola della copertura finanziaria, specificando la natura permanente dell'onere;

Altresì, si invita il Governo ad imprimere ogni possibile impulso alle iniziative in corso per assicurare specificità al «comparto sicurezza» rispetto a quello del pubblico impiego ed in tale contesto attribuire adeguato riscontro, sia sul piano retributivo che funzionale, alle professionalità dei gradi apicali di ciascun ruolo degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, all'uopo apprestando le indispensabili risorse finanziarie;

e al contempo a considerare l'assoluta necessità di attuare, nel suo complesso, la delega di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, verificando il coordinamento fra i diversi schemi di decreti legislativi con particolare attenzione alle finalità relative ad evitare sperequazioni fra appartenenti ai diversi Corpi di polizia, significativamente con riguardo al ruolo ad esaurimento ed ai passaggi per concorso da sovrintendente ad ispettore».

Sulla proposta di parere avanzata dal relatore interviene il senatore PALOMBO che annuncia il suo voto favorevole, sottolineando la necessità di evitare interminabili forme di emulazione fra le varie forze di polizia.

Posta ai voti, previo accertamento della sussistenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Il senatore FORCIERI esordisce rilevando che nella sua formulazione iniziale la legge 31 marzo 1995, n. 78, pur concedendo la delega ad emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non prevedeva oneri aggiuntivi. Ciò avrebbe comportato una rivisitazione parziale e sicuramente non definitiva del provvedimento delegato lasciando, peraltro, insoddisfatte sia le esigenze funzionali delle Forze armate, sia le aspettative di fondo del personale non direttivo. Successivamente, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria 2000, nell'integrare la legge n. 78 del 2000, ha previsto la necessaria copertura finanziaria al fine di realizzare il riordino del settore nell'ambito della manovra di equiordinazione con le forze di Polizia.

Soggiunge che il presente schema di decreto rappresenta solo uno dei provvedimenti con cui vengono modificati i decreti legislativi con cui nel 1995 vennero riordinati i ruoli del personale non direttivo delle Forze ar-

mate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. In tale quadro vanno lette le disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 9, lettera b) della finanziaria 2001 e pertanto gli oneri ivi previsti devono intendersi riferiti nel loro complesso a tutte le amministrazioni interessate.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono informate al principio di creare una corrispondenza, nonché un'omogeneità delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate con quello delle Forze di polizia.

Con riferimento all'impatto amministrativo chiarisce che, trattandosi di disposizioni attinenti la struttura militare, esse non interferiscono con l'ordinamento comunitario tantomeno con quello delle autonomie locali, né esistono elementi di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento, avendo concesso assegni di riordino e scatti gerarchici, comporta degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Questi ultimi, inizialmente non concessi dalla norma delegante (legge n. 78/2000), hanno successivamente trovato giusta copertura finanziaria nell'ambito della legge di accompagnamento della finanziaria 2001.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PALOMBO esordisce rilevando in questa sede una profonda diversità d'impostazione con l'analogo parere dell'omologa Commissione della Camera dei deputati. Ritiene pericoloso incoraggiare rincorse salariali fra le categorie coinvolte dal provvedimento in titolo. Manifesta poi perplessità per le scelte dell'attuale maggioranza che privilegia il finanziamento del Servizio civile invece che riconoscere in modo appropriato, ossia con mezzi finanziari adeguati, le benemerite persone destinatarie del provvedimento in titolo.

Il senatore AGOSTINI chiede di conoscere il nominativo della persona che ha inventato la locuzione di «luogotenente», introdotta dal provvedimento in discussione.

Il senatore GUBERT manifesta piena adesione alle odierne parole del Capo di Stato Maggiore della difesa e contrarietà alla proposta di un avanzamento a ruolo aperto, che svilisce la progressione di carriera meritocratica. Preannuncia la sua astensione.

Replica agli interventi il relatore FORCIERI che presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione Difesa del Senato,

esaminato nella seduta del 22 febbraio il provvedimento in titolo; premessa l'estrema esiguità dei tempi a disposizione del Parlamento, al quale lo schema in titolo è stato trasmesso appena nell'imminenza dello spirare del termine per l'esercizio della delega;

valutati gli effetti delle audizioni informali in sede di Ufficio di presidenza con il capo di Stato Maggiore della Difesa e, in altra seduta, con i rappresentanti COCER delle categorie interessate, i quali rappresentanti hanno espresso una netta contrarietà, ancorchè in modo variegato;

rilevata la necessità di garantire che i provvedimenti in materia di personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza presentino una simmetria anche sotto il profilo formale, con gli schemi dei decreti legislativi concernenti il personale corrispondente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, assicurando quindi l'effettività della funzione perequativa che con tali provvedimenti si intende realizzare;

valutata l'opportunità di evitare qualsiasi forma di sperequazione nei criteri di avanzamento per l'intero personale non direttivo;

considerato che il provvedimento in titolo si inserisce in un contesto normativo di iniziative per migliorare il trattamento economico del personale militare (e in parallelo al disegno di legge sulla mobilità, approvato ieri da questa Commissione, per favorire il personale nella fruizione di alloggi di servizio)

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

che siano individuate soluzioni che permettano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la funzionalità degli ordinamenti, di sanare le diversità di trattamento determinatesi relativamente al periodo transitorio;

che la nuova qualifica di luogotenente sia prevista con uno scatto più elevato e che ciò rappresenti un primo passo verso l'introduzione di un vero e proprio grado, inquadrato nel personale direttivo, alimentato dal grado di primo maresciallo, realizzando così compiutamente l'obiettivo del prolungamento delle carriere del personale non direttivo;

e con le seguenti osservazioni:

che, nel rispetto delle previsioni degli organici, la selezione a regime avvenga tramite valutazione ma non a numero chiuso;

che, anche mediante l'utilizzo della delega per la revisione del sistema stipendiale prevista dal disegno di legge n. 4980 (atto Camera n. 7490) siano rivisti i livelli connessi ai vari gradi, in particolare favorendo l'attribuzione del VII livello al sergente maggiore capo ed equiparati e dell'VIII al primo maresciallo ed equiparati, e ciò per favorire pari condizioni di sviluppo di carriera fra i militari e gli appartenenti alle Forze di Polizia;

invita inoltre a riformulare l'art. 25 (Abrogazione di norme) viziato da eccessiva genericità, come rilevato dalla Commissione Affari costituzionali. In parallelo, recependo l'osservazione della Commissione Bilan-

cio, si sottolinea l'opportunità di riformulare la clausola di copertura finanziaria (art. 26), specificando la natura permanente dell'onere».

Tale proposta di parere, posta ai voti dopo la verifica della sussistenza del numero legale, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

521^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BISCARDI, segnalando che il decreto-legge n. 16 del 19 febbraio 2001 – il cui disegno di legge di conversione giunge all'esame della Commissione – risponde alla necessità di assicurare un corretto svolgimento all'anno scolastico 2000-2001, evitando sostituzioni di docenti in corso d'anno e traumatiche interruzioni nella continuità didattica. Il provvedimento di urgenza ora in esame, del resto, rappresenta in certo modo una necessaria conseguenza di quanto previsto dal precedente decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (convertito con modificazioni dalla legge n. 306 del successivo 27 ottobre) che introdusse disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Esso infatti recava varie norme organizzative, fondate sul presupposto di una rapida conclusione – comunque nel giro di pochi mesi – del concorso a cattedre e delle sessioni riservate d'esame all'epoca in corso di svolgimento e sulla conseguente possibilità di effettuare in tempi ragionevolmente brevi sia la compilazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami, sia la prima integrazione delle parallele graduatorie permanenti. Peraltro lo svolgimento delle suddette operazioni ha subito forti ritardi, specialmente in alcune grandi regioni: l'applicazione del primo decreto-legge rischia quindi di portare scompiglio nello svolgimento dell'attività didattica. Il de-

creto-legge in esame consente quindi ai supplenti nominati in via provvisoria dall'inizio dell'anno di rimanere in servizio sulle classi attualmente occupate; il personale vincitore di concorso che avrebbe dovuto subentrarvi in applicazione delle graduatorie permanenti (circa 10.000 unità) verrà utilizzato per supplenze brevi. Invece per i supplenti i quali siano stati già licenziati a seguito della nomina in cattedra dei titolari, laddove questa è stata effettuata, il periodo intercorrente fra il licenziamento e la fine delle lezioni viene considerato comunque valido ai fini giuridici. Il relatore osserva poi che il decreto-legge non comporta maggiori oneri a carico dello Stato, poiché il trattamento economico spettante al personale interessato viene erogato dai singoli istituti scolastici a valere sulle risorse disponibili per le supplenze brevi e saltuarie. L'ultima parte del comma 5, infine, si premunisce contro eventuali, eccezionali ritardi nell'approvazione di qualche graduatoria concorsuale, assegnando al Ministro il potere di prorogare il termine del 30 giugno 2001, fissato quale limite massimo per l'integrazione delle graduatorie stesse. In conclusione il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che confida possa avere un celere *iter*.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, facendo presente che occorre comunque attendere i prescritti pareri.

Il senatore RESCAGLIO rileva che il decreto-legge in esame è frutto di una situazione che avrebbe potuto essere prevista. L'aspetto più positivo, a suo avviso, è rappresentato dal riconoscimento del servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico – quanto meno ai fini giuridici – per quanti hanno perduto l'incarico di lavoro. Si potrà comunque creare qualche difficoltà in una fase dell'anno scolastico particolarmente delicata quale quella che sta per iniziare – ciò vale soprattutto per le classi terminali che affrontano l'esame di Stato – e pertanto va apprezzata la sollecitudine del Ministro, che ha affrontato con decisione un problema di grande rilievo per l'ordinato svolgimento delle vita scolastica.

Il senatore ASCIUTTI, stante il rilievo della materia, chiede che il dibattito possa proseguire anche in altra seduta.

Il presidente OSSICINI fornisce assicurazioni a riguardo, quindi propone di fissare comunque fin d'ora a martedì prossimo alle ore 19 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE prende atto che non sussiste il numero legale prescritto per procedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,50.

Il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale prescritto, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE - sono stati illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati (pubblicati nel resoconto della seduta di ieri). Informa altresì che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione sugli emendamenti trasmessi. La 5^a Commissione si è tuttavia riconvocata per esprimere un nuovo parere sull'emendamento 1.21. Invita pertanto il relatore e il Governo ad esprimere i pareri a partire dagli ordini del giorno, con l'intesa che si procederà alle votazioni degli emendamenti non appena sarà pervenuto il nuovo parere che la Commissione bilancio si accinge ad esprimere.

Il relatore PIATTI esprime parere favorevole agli ordini del giorno nn. 2, 6, 9, 8, 10, 11 e 7. Esprime altresì parere favorevole all'ordine del giorno n. 3, a condizione che siano soppresse le parole «fondati sull'impiego di *microchip* ruminanti». Invita invece i presentatori a ritirare gli ordini del giorno nn. 1, 4 e 5.

Il senatore ANTOLINI accoglie l'invito del relatore e riformula conseguentemente l'ordine del giorno n. 3 nel seguente nuovo testo:

0/4947/3 (nuovo testo)/9

ANTOLINI

«Il Senato,

premesso che:

la possibilità di disporre di dati certi ed aggiornati relativi ai luoghi di origine, di allevamento e di macellazione dei bovini è condizione di fondamentale importanza ai fini dell'esecuzione del complesso dei controlli – non solo sanitari – necessari a garantire la qualità e la igienicità delle carni immesse sul mercato;

ai fini di cui sopra è necessario disporre di un'anagrafe bovina i cui dati siano aggiornati in via continuativa;

allo stato attuale l'anagrafe bovina è costituita da dati parziali, nonché aggiornati in base ai dati ISTAT e quindi non a rilevazioni dirette, ma a stime, relativi al 1996;

considerata la brevità della vita economica dei bovini allevati, sia per il latte (4,5 anni) sia per la carne (24 mesi), ne discende che la totalità – o quasi – dei dati attualmente contenuti nell'anagrafe bovina si riferiscono ad animali non più in vita;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché sia rapidamente istituita l'anagrafe bovina e sia messo a punto un sistema di aggiornamento continuo della stessa;

a rendere obbligatorio l'utilizzo di sistemi di identificazione elettronica degli animali».

Il PRESIDENTE, in assenza del presentatore, fa proprio l'ordine del giorno n. 2 e riformula gli ordini del giorno nn. 11 e 7 nei seguenti nuovi testi:

0/4947/11 (nuovo testo)/9

SCIVOLETTO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

rilevato che:

la forzata permanenza in stalla degli animali «a fine carriera», a seguito della crisi commerciale indotta dall'emergenza BSE e della ritardata applicazione delle norme comunitarie per lo smaltimento dei soggetti di età superiore ai trenta mesi (regolamento CEE n. 2777/2000), sta creando per numerose aziende i presupposti per non voluti splafonamenti produttivi della produzione lattiera;

sottolineato che:

la responsabilità di tale situazione non può essere addebitata ai produttori;

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede di Unione europea per ottenere una anticipata applicazione dei quantitativi aggiuntivi assegnati all'Italia, a partire dal prossimo 1° aprile al fine di evitare che tali quantità supplementari siano assoggettate a prelievo».

0/4947/7 (nuovo testo)/9

SCIVOLETTO

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

rilevato che:

lo spostamento del termine ultimo per la macellazione e distruzione senza *test* BSE dei capi di età superiore ai trenta mesi, previsto per il prossimo mese di giugno 2001, appare necessario per consentire un ragionato risanamento del capitale bestiame nazionale;

considerato che:

la rimonta (sostituzione degli animali «a fine carriera») interessa mediamente il 30 per cento del capitale bestiame oggi in stalla;

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede europea affinché sia disposta una proroga del termine ultimo d'applicazione che potrebbe consentire agli allevatori di procedere, senza traumi produttivi, alla sostituzione dei capi in allevamento».

Il sottosegretario BORRONI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 2, 3 (nuovo testo), 6, 9, 8, 10, 11 (nuovo testo) e 7 (nuovo testo). Si associa invece all'invito rivolto dal relatore a ritirare i restanti ordini del giorno.

Il senatore ANTOLINI ritira gli ordini del giorno nn. 4 e 5.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'ordine del giorno n. 1 per assenza dei proponenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli ordini del giorno nn. 2, 3 (nuovo testo), 6, 9, 8, 10, 11 (nuovo testo) e 7 (nuovo testo), ai fini della loro trasmissione all'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge di conversione, deve essere accantonato per essere votato al termine dell'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il relatore PIATTI passa quindi ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Nel raccomandare l'approvazione dei subemendamenti 1.21/1 e 1.21/2 da lui presentati, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.21. Invita poi al ritiro i presentatori degli emendamenti 1.8, 1.3 (identico all'1.15), 1.9 (nonché del connesso subemendamento 1.9/1), 1.6 (identico all'1.18), 1.11, 1.13, 1.10, 1.12 e 1.7 (identico all'1.19), in quanto presentati antecedentemente alla nuova stesura del decreto e pertanto da questa sostanzialmente assorbiti. Esprime poi parere contrario, anche in considerazione della contrarietà manifestata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2 (identico all'1.14), 1.5 (identico all'1.16), 1.4 (identico all'1.17) e 1.1. Esprime infine un orientamento favorevole sull'1.20, a condizione che siano soppresse le parole «ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». Osserva conclusivamente che la nuova stesura del decreto rappresenta un delicato punto di convergenza raggiunto dal Governo sia con le regioni che con la filiera. Appare pertanto estremamente inopportuno procedere a modificazioni che potrebbero far venir meno le ragioni dell'accordo.

Il sottosegretario BORRONI si associa ai pareri resi dal relatore, esprimendo nel contempo parere favorevole sui subemendamenti 1.21/1 e 1.21/2. Ringrazia altresì il relatore per il prezioso accenno all'accordo raggiunto con i numerosi soggetti interessati al provvedimento in esame ed esorta la Commissione a limitare gli interventi modificativi.

Il relatore PIATTI passa quindi ad esprimersi sugli emendamenti tesi ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1: quanto all'emendamento 1.0.6, l'orientamento sarebbe favorevole ma, in considerazione del parere contrario reso dalla Commissione bilancio, si esprime negativamente; analogamente, il parere è contrario sull'emendamento 1.0.2. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Il sottosegretario BORRONI si associa al parere reso dal relatore.

Il relatore PIATTI passa ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Nel raccomandare l'approvazione dei subemendamenti 2.8/1 e 2.8/2 da lui presentati, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.8. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.5, 2.4, 2.3, 2.2 (identico al 2.7) e 2.6. Il parere è invece contrario sul 2.1 e favorevole sul 2.9, a condizione che esso sia riformulato in ossequio al parere della Commissione bilancio e sia trasformato in subemendamento all'emendamento 2.8 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere conforme a quello del relatore, manifestando avviso favorevole sui subemendamenti 2.8/1 e 2.8/2.

Il senatore RECCIA comunica l'intenzione di presentare una nuova versione dell'emendamento 2.9, volta a prevedere percorsi agevolati per il personale già in servizio.

Il PRESIDENTE osserva che una nuova formulazione dell'emendamento 2.9 dovrebbe essere sottoposta al parere della Commissione bilancio. Onde non rallentare l'*iter* del provvedimento, prospetta pertanto al senatore Reccia l'opportunità di modificare il testo dell'emendamento nel senso indicato dal relatore e di rinviare alla fase di esame in Assemblea l'eventuale presentazione di una nuova formulazione.

Il senatore RECCIA conviene con il Presidente e presenta il subemendamento 2.8/3, che recepisce le indicazioni della Commissione bilancio. Si riserva invece di presentare in Assemblea la nuova stesura dell'emendamento dianzi richiamata.

Il senatore PREDA aggiunge la sua firma al subemendamento 2.8/3 e ritira fin d'ora il suo emendamento 3.0.6, vertente su analoga materia.

Anche il senatore MINARDO aggiunge la propria firma al subemendamento 2.8/3.

Il relatore PIATTI passa ad esprimere il parere sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2: invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4; quanto all'emendamento 2.0.5, egli dichiara di dividerne le finalità, ma in considerazione

del cospicuo onere recato invita i presentatori a ritirarlo e a confluire sul successivo subemendamento 7.0.3/11.

Il sottosegretario BORRONI si associa ai pareri resi dal relatore e, con riferimento all'emendamento 2.0.5, invita il presentatore a sopprimere comunque, anche nel caso di una ripresentazione in Assemblea, le parole «responsabili della diffusione della BSE».

Il relatore PIATTI passa ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Il parere è favorevole sul subemendamento 3.7/1. Quanto al subemendamento 3.7/3, invita i presentatori a ritirarlo, nonostante una valutazione positiva, in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio. Anche per il subemendamento 3.7/2, invita ad una riflessione in considerazione della legge n. 8 del 2001 che prevede incentivi ad altro titolo. Invita poi i presentatori del subemendamento 3.7/4 a riformularlo in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio. Riformula a sua volta l'emendamento 3.7, sopprimendo il comma 2 come richiesto dalla Commissione bilancio. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.2 (identico al 3.9), 3.1 (identico al 3.8), 3.3 (identico al 3.10), 3.4 (identico al 3.11), 3.13, 3.12 e 3.6 (e connesso subemendamento 3.6/1).

Il senatore Athos DE LUCA accoglie il suggerimento del relatore e presenta un nuovo testo per il subemendamento 3.7/4.

Il sottosegretario BORRONI si associa al parere del relatore ed esprime nel contempo avviso favorevole sull'emendamento 3.7 (nuovo testo).

Il relatore PIATTI passa ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3: il parere è contrario, in considerazione della contrarietà manifestata dalla Commissione bilancio, sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 (che egli invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno), 3.0.3 e 3.0.5; esprime invece parere favorevole all'emendamento 3.0.4, a condizione che il presentatore lo riformuli recependo le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il senatore PREDA accoglie l'invito del relatore e presenta un nuovo testo dell'emendamento 3.0.4.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BETTAMIO deplora che non si riesca a registrare consenso sugli emendamenti relativi al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che pure è stato oggetto di proposte emendative di diversi schieramenti politici.

Il relatore PIATTI conferma la disponibilità della Commissione a considerare le problematiche di detto personale, ma deve prendere atto della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio su tutti gli emendamenti ad esso relativi. Invita pertanto i membri della Commissione ad una riflessione, che potrebbe condurre alla presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il nuovo parere (di nulla osta) della Commissione bilancio sull'emendamento 1.21. Avverte pertanto che si può procedere alle votazioni.

Si passa così alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie i subemendamenti 1.21/1 e 1.21/2.

Sull'emendamento 1.21 il senatore RECCIA dichiara l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale: giudica infatti equivoco il comma 6 del nuovo articolo 1, che non specifica se le eventuali ulteriori misure che potranno essere disposte dalle regioni siano di carattere economico o normativo. Qualora fossero di carattere economico, paventa il rischio di disparità fra regione e regione; qualora fossero di carattere normativo, ritiene invece indispensabile una norma-quadro a livello nazionale.

Il senatore Athos DE LUCA ritira l'emendamento 1.20, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 1.21, come emendato.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.2 (identico all'1.14), 1.3 (identico all'1.15), 1.4 (identico all'1.17) e 1.7 (identico all'1.19), nonché preclusi gli emendamenti 1.8, 1.9/1, 1.9, 1.5 (identico all'1.16), 1.10 e 1.1. Avverte altresì che l'emendamento 1.6 (identico all'1.18) è in parte precluso ed in parte assorbito, mentre gli emendamenti 1.11, 1.13 e 1.12 sono stati ritirati dai proponenti.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa alla votazione di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 1.0.6, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 sono stati ritirati dai proponenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge invece gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie i subemendamenti 2.8/1, 2.8/2 e 2.8/3 (già emendamento 2.9), nonché – previe dichiarazioni di astensione dei senatori ANTOLINI e BETTAMIO a nome rispettivamente dei Gruppi Lega Forza Nord Padania e Forza Italia – l'emendamento 2.8, come modificato.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.3 e 2.1. Dichiara altresì che l'emendamento 2.2 (identico al 2.7) è in parte precluso ed in parte assorbito. Comunica infine che gli emendamenti 2.5, 2.4 e 2.6 sono stati ritirati.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il PRESIDENTE dichiara che tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 (2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5) sono stati ritirati.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

I senatori BEDIN e SARACCO aggiungono la propria firma al subemendamento 3.7/1.

Anche il senatore RECCIA aggiunge la propria firma, preannunciando conseguentemente il proprio voto favorevole. Segnala tuttavia l'esigenza di un coordinamento, indispensabile stante la sovrapposizione di competenze fra l'Ispettorato centrale repressione frodi (cui sono stati conferiti ampi poteri), i Nuclei Antisofisticazione (NAS) e la Polizia veterinaria.

Il subemendamento 3.7/1 è quindi posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE ritira i subemendamenti 3.7/3 e 3.7/2.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, il subemendamento 3.7/4 (nuovo testo), nonché l'emendamento 3.7 (nuovo testo), come emendato.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente decaduto l'emendamento 3.5 e preclusi gli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.4, nonché assorbito l'emendamento 3.2 (identico al 3.9). Comunica altresì che gli emendamenti 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.12, 3.6/1 e 3.6 sono stati ritirati dai proponenti.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, si passa alla votazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 3.0.1.

Il senatore Athos DE LUCA ritira gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore RECCIA lamenta che la Commissione non accolga alcun emendamento relativo al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, cui eventualmente presentare subemendamenti in Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha testè accolto il suo subemendamento 3.7/1, relativo ai compiti dell'Ispettorato. A tale disposizione ritiene possano essere presentati i subemendamenti invocati dal senatore Reccia.

Il senatore PREDÀ conferma indi il ritiro dell'emendamento 3.0.6 e ritira anche il 3.0.5.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 3.0.4 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, su cui il PRESIDENTE invita il relatore ed il sottosegretario a riprendere l'espressione dei pareri.

Il relatore PIATTI invita al ritiro tutti i presentatori di emendamenti all'articolo 4.

Si associa il sottosegretario BORRONI.

Si passa alle votazioni.

Per assenza dei proponenti, gli emendamenti 4.2, 4.1 e 4.3 sono dichiarati decaduti.

Il senatore SARACCO ritira l'emendamento 4.4.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore PIATTI invita i presentatori a ritirare l'unico emendamento (4.0.1) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Si associa il sottosegretario BORRONI.

Il senatore Athos DE LUCA accede all'invito del relatore e ritira l'emendamento 4.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento (5.1) riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che in assenza dei proponenti è sottoscritto dal PRESIDENTE e dal senatore BETTAMIO.

Previo parere favorevole del relatore PIATTI e del sottosegretario BORRONI, l'emendamento 5.1 è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Previo parere favorevole del relatore PIATTI e del sottosegretario BORRONI, l'emendamento 5.0.1 è posto ai voti ed accolto.

Su invito del relatore PIATTI, il senatore Athos DE LUCA ritira l'emendamento 5.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 6.3 è stato ritirato conseguentemente al ritiro dell'emendamento 2.0.1 cui era connesso.

Il relatore PIATTI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.4. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.1 e 6.2, in considerazione del fatto che solo in fase di assestamento del bilancio sarà realistico reperire risorse aggiuntive a carico di altri stanziamenti.

Concorda il sottosegretario BORRONI, il quale si esprime nel contempo favorevolmente all'emendamento 6.4.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.4 e – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RECCIA che mantiene gli emendamenti 6.1 e 6.2 giudicando insufficienti le risorse stanziare – respinge gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, si passa all'esame dell'unico emendamento (7.1) riferito all'articolo 7, di cui il relatore PIATTI raccomanda l'approvazione, sottolineandone il carattere di coordinamento tecnico. Egli si esprime poi sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7. Il parere è contrario sull'emendamento 7.0.1 (in considerazione della contrarietà manifestata dalla Commissione giustizia), nonché sui subemendamenti 7.0.2/23, 7.0.2/7, 7.0.2/4, 7.0.2/6, 7.0.2/5, 7.0.2/8, 7.0.2/16, 7.0.2/24, 7.0.2/14, 7.0.2/20 (pur convenendo sull'intento di incentivare le razze in estinzione), 7.0.2/13, 7.0.2/10, 7.0.2/15, 7.0.2/9, 7.0.2/17,

7.0.3/7, 7.0.3/5, 7.0.3/6, 7.0.3/10 (identico al 7.0.3/13), 7.0.3/9, 7.0.3/14, 7.0.3/8, 7.0.5/4, 7.0.5/6, 7.0.5/2, 7.0.5/1 e 7.0.6/2. Il parere è invece favorevole ai subemendamenti 7.0.2/21, 7.0.3/11, 7.0.3/12, 7.0.3/22 (su cui chiede comunque al Governo di esprimere il proprio orientamento) e 7.0.6/1. Invita poi i presentatori a ritirare i subemendamenti 7.0.2/18 (confluendo sul suo subemendamento 7.0.2/1 che, in coerenza con gli accordi intercorsi con la filiera, prevede solo due scaglioni di indennizzi anziché tre), 7.0.2/12, 7.0.2/11, 7.0.3/15, 7.0.3/16 e 7.0.3/17. Quanto agli emendamenti 7.0.2/19, 7.0.5/3 e 7.0.5/7, nonché all'emendamento 7.0.7, invita i presentatori a trasformarli in ordine del giorno in vista dell'esame in Assemblea. Si rimette indi al Governo sui subemendamenti 7.0.3/19, 7.0.3/18 e 7.0.3/21. Raccomanda infine l'approvazione dei propri subemendamenti ed emendamenti, presentando i seguenti nuovi testi (in ossequio ai pareri resi dalle Commissioni competenti): 7.0.2/1 (nuovo testo), 7.0.2 (nuovo testo), 7.0.3 (nuovo testo) e 7.0.4 (nuovo testo); inoltre precisa che all'emendamento 7.0.2 (nuovo testo) ha soppresso gli originari commi 6 e 7 per coordinamento con i testi già approvati e che ha riformulato l'emendamento 7.0.2/3 (nuovo testo) sia per adeguare il testo al parere della Commissione bilancio, sia anche introducendo alcune modifiche di carattere tecnico.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che le ulteriori modifiche di carattere tecnico introdotte con l'emendamento 7.0.2/3 (nuovo testo) non hanno implicazioni finanziarie, comunica che il subemendamento 7.0.3/13 è stato ritirato dai proponenti. Ritira a sua volta il subemendamento 7.0.4/1 e presenta un nuovo testo dell'emendamento 7.0.3/4, al fine di mantenere le disposizioni in questione entro l'anno finanziario 2001, su cui il relatore PIATTI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 7.0.3/19, 7.0.3/18 e 7.0.3/21.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per riprenderla al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 20.

Il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al sottosegretario Borroni, per completare l'espressione dei pareri.

Il sottosegretario BORRONI, nell'esprimere parere contrario sul subemendamento 7.0.3/22, e, quanto al subemendamento 7.0.3/11, nel convenire sul parere già espresso dal relatore, segnala che non si fa riferimento al sistema intensivo di allevamento, che pure rappresenta il settanta per cento del comparto, e che ugualmente andrebbe incentivato anche prevedendo l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto e di quelli aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 7.

La Commissione accoglie l'emendamento 7.1 mentre è ritirato l'emendamento 7.0.1.

Il senatore MINARDO dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Antolini e dal senatore Bianco.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.2/23, 7.0.2/7, 7.0.2/4, 7.0.2/6 e 7.0.2/5.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 7.0.2/1, nel nuovo testo.

Il senatore RECCIA, intervenendo per dichiarazione di voto, segnala comunque l'esigenza di individuare ulteriori soluzioni particolari per alcune fasce di età dei capi bovini.

Tale emendamento risulta accolto, mentre è assorbito l'emendamento 7.0.2/21.

Risulta quindi in parte assorbito e in parte precluso l'emendamento 7.0.2/18, mentre risultano preclusi gli emendamenti 7.0.2/8, 7.0.2/16, 7.0.2/24 e 7.0.2/14.

Il senatore MINARDO, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.2/20, richiama l'attenzione del relatore sulla rilevanza della proposta emendativa che non pone alcun problema di copertura, facendo comunque riferimento al Fondo di cui all'emendamento 7.0.2.

Il presidente SCIVOLETTO rileva che tale emendamento, imputando la copertura proprio al Fondo citato, sottrae risorse finanziarie alle emergenze per le quali il Fondo è stato appunto istituito. Segnala comunque che l'emendamento 7.0.3/11 (di cui è primo firmatario) affronta il problema della valorizzazione delle razze italiane da carne ed autoctone nel quadro di un regime di aiuti a favore delle imprese agricole: lo invita pertanto a confluire su tale emendamento.

Il senatore MINARDO, nel precisare che l'emendamento 7.0.2/20, affrontando appunto il problema delle razze bovine in estinzione reca disposizioni normative implicitamente contenute nel citato emendamento 7.0.3/11, dichiara di ritirare il proprio emendamento 7.0.2/20 e di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.0.3/11.

Dopo che il senatore MURINEDDU ha dichiarato di ritirare l'emendamento 7.0.2/19, il cui contenuto trasferirà in un ordine del giorno per l'Assemblea, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.0.2/12 e 7.0.2/11.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 7.0.2/2, mentre con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.0.2/13, 7.0.2/10, 7.0.2/15 e 7.0.2/9. L'emendamento 7.0.2/3 (nuovo testo) viene quindi accolto, mentre risulta respinto l'emendamento 7.0.2/17.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 7.0.2 (nuovo testo) come emendato.

Ritirato l'emendamento 7.0.3/19, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.0.3/7, 7.0.3/5, 7.0.3/6 e 7.0.3/10. Ritirati quindi gli emendamenti 7.0.3/13, 7.0.3/18, 7.0.3/21 e 7.0.3/15, con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 7.0.3/4 (nuovo testo), 7.0.3/20, 7.0.3/1 e 7.0.3/2, mentre risulta respinto l'emendamento 7.0.3/9.

Il senatore RECCIA prende la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.3/11, segnalando l'esigenza di mettere a fuoco i reali problemi di tutti i comparti del settore zootecnico, ora in crisi, e non solo di quelli a produzione biologica, e proponendo il varo di un piano nazionale per la «messa in sicurezza» di tutte le produzioni; preannuncia pertanto un voto di astensione qualora tale sollecitazione non venga accolta.

Il sottosegretario BORRONI, prendendo la parola in relazione all'intervento del senatore Reccia, propone una integrazione della formulazione dell'emendamento 7.0.3/11, al fine di inserire dopo le parole: «la riconversione al metodo di produzione biologico,» le parole: «la riqualificazione dell'allevamento intensivo anche incentivando».

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha dichiarato di accogliere la riformulazione proposta, l'emendamento 7.0.3/11 (nuovo testo) viene accolto all'unanimità, come pure risultano accolti gli emendamenti 7.0.3/3 e 7.0.3/12, mentre risulta respinto l'emendamento 7.0.3/8 e decaduto l'emendamento 7.0.3/14; sono quindi ritirati gli emendamenti 7.0.3/16, 7.0.3/17 e 7.0.3/22.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 7.0.3 (nuovo testo), come dianzi emendato e l'emendamento 7.0.4 (nuovo testo).

Ritirati gli emendamenti 7.0.5/3 e 7.0.5/7, viene accolto l'emendamento 7.0.5/5, mentre risultano respinti gli emendamenti 7.0.5/4, 7.0.5/6, 7.0.5/2 e 7.0.5/1.

Viene quindi accolto l'emendamento 7.0.5 come dianzi emendato.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 7.0.6/1 e respinge l'emendamento 7.0.6/2. Viene quindi accolto l'emendamento 7.0.6, come emendato e ritirato l'emendamento 7.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e che si passerà pertanto alla votazione dell'emendamento 1.1 d'anzì accantonato (riferito al testo del disegno di legge di conversione) e alla proposta di coordinamento n. 1 testè presentata dal relatore.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 1.1 (riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) nonché la proposta di coordinamento n. 1, conferendo altresì al relatore il potere di coordinamento di cui all'articolo 103, comma 6, del Regolamento.

La Commissione quindi all'unanimità conferisce il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento con le modifiche introdotte e autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga dei termini per l'espressione del parere, assegnato alla Commissione il 6 febbraio scorso, sulla proposta integrativa allo stanziamento per l'attuazione del piano agrumi.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale (n. 860)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MURINEDDU, relatore sul provvedimento, precisa che l'esigenza di procedere al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ha dato occasione a numerose discussioni nelle sedute della Commissione allorché è stato affrontato il problema dell'assetto e dell'organizzazione del Corpo su tutto il territorio nazionale. Infatti il testo unificato approvato in sede ristretta affermava la necessità di procedere all'individuazione degli uffici e delle posizioni di livello dirigenziale in analogia con le altre forze di polizia ad ordinamento civile.

Lo schema di decreto in esame costituisce l'attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e definisce in modo organico la struttura gerarchica del Corpo realizzando la equiparazione delle carriere direttive con quelle della Polizia di Stato.

L'oratore prosegue illustrando la struttura dello schema di decreto con le allegate tabelle, soffermandosi in particolare sull'articolazione tripartita del livello dirigenziale e sulla istituzione del ruolo direttivo spe-

ziale del Corpo forestale dello Stato, e precisando da ultimo che depositerà una relazione più articolata sul tema.

Il senatore RECCIA ritiene che la Commissione in sede di affidamento al relatore del mandato a riferire possa accogliere un invito a chiedere di integrare tale relazione con un riferimento alla necessità di preservare l'unitarietà del Corpo.

Il senatore MURINEDDU accoglie l'invito del senatore Reccia.

Il presidente SCIVOLETTO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni dianzi richiamate.

La Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni testé richiamate.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere e del personale non direttivo del Corpo forestale dello Stato (n. 854)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MURINEDDU rammenta che l'esigenza di procedere al riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo forestale dello Stato è stata oggetto di numerosi dibattiti in Commissione in sede di analisi delle problematiche dell'assetto e dell'organizzazione del Corpo su tutto il territorio nazionale. Infatti, il testo unificato approvato in sede ristretta affermava la necessità di procedere all'individuazione degli uffici e delle posizioni di livello non direttivo in analogia con le altre forze di polizia ad ordinamento civile.

Lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e contiene modifiche al decreto legislativo n. 201 del 1995 al fine di adeguare anche l'ordinamento del personale dei ruoli non direttivi del Corpo forestale dello Stato alle innovazioni introdotte nel progetto di riordino contenuto nella legge n. 78 del 2000. Tale schema di decreto è inteso a conseguire una disciplina omogenea rispetto alle altre forze di Polizia, disciplinando i ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e del personale che espleta attività tecnico scientifica, tecnico strumentale ed amministrativa e definisce in modo organico la struttura gerarchica del Corpo, realizzando la equiparazione delle carriere non direttive con quelle della Polizia di Stato.

L'oratore prosegue illustrando la struttura dello schema di decreto con le allegate tabelle, precisando, da ultimo, che occorrerà comunque riflettere ulteriormente su altri aspetti importanti del problema del riordino

del Corpo quali quello della sua unitarietà, della rigorosa definizione dei suoi compiti e dei rapporti con le regioni in ordine al trasferimento del personale e dei beni strumentali. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni nel senso dianzi richiamato, anche alla luce delle osservazioni rese dalla 5^a Commissione.

Il senatore RECCIA auspica che la Commissione, in sede di affidamento del mandato a riferire al relatore, accolga un invito a chiedere di integrare tale relazione con un riferimento alla necessità di preservare l'unitarietà del Corpo.

Il senatore MURINEDDU accoglie l'invito del senatore Reccia.

Il presidente SCIVOLETTO, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni dianzi richiamate.

La Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni dianzi richiamate.

SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI SULL'ASSEGNAZIONE DEL GASOLIO AGRICOLO

Il senatore MINARDO richiama l'attenzione del rappresentante del Governo su una sollecitazione avanzata dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni, per chiedere la sospensione di quanto previsto nel decreto del Ministero delle finanze n. 375 del 2000 relativo alle procedure di assegnazione per i quantitativi di carburante agevolato: a tale riguardo segnala altresì che i quantitativi attribuiti risultano insufficienti per le operazioni colturali delle aziende.

Il presidente SCIVOLETTO segnala che su tale questione è intervenuta una interrogazione del senatore Reccia e che comunque la richiesta sospensione sarebbe stata già disposta; formula altresì alcune considerazioni sui problemi relativi ai risparmi per ettarocoltura.

Il RAPPRESENTANTE del Governo assicura che provvederà agli accertamenti richiesti.

La seduta termina alle ore 20,45.

ULTERIORRI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4947

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.8/3 (già emendamento 2.9)

CUSIMANO, RECCIA, MINARDO

All'emendamento 2.8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'AGEA, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno e senza oneri aggiuntivi. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale.».

Art. 3.

3.7/4 (nuovo testo)

CORTIANA, DE LUCA Athos

All'emendamento 3.7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«... L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a pro-

cedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454».

3.7 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Controlli)

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto».

3.0.4 (nuovo testo)

PREDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.».

Art. 7.**7.0.2/1** (nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «nonché per garantire» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. A tal fine, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, pari a lire 300.000, per i bovini di età compresa tra i 12 e i 18 mesi e lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 30 mesi».

7.0.2/3 (nuovo testo)

IL RELATORE

All'emendamento 7.0.2, al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: «I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle Regioni o Province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.».

7.0.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per l'emergenza BSE)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasce, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di lire 450.000 per capo di età non superiore a 30 mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno 5 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: *a)* lire 50 miliardi; *b)* lire 51 miliardi; *c)* lire 1 miliardo; *d)* lire 48 miliardi; *e)* lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche

agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal Commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.».

7.0.3/4 (nuovo testo)

SCIVOLETTO

All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«... A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'ISMEA, in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sono sospese e consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.».

7.0.3/11 (nuovo testo)

SCIVOLETTO, CORTIANA, BEDIN, LAURIA Baldassare

All'emendamento 7.0.3, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle

autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 5, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 30 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera *b*), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera *b*).».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».

7.0.3 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Agevolazioni)

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.».

7.0.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

(Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281)

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti di-

sciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La pena di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".

3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.».

Coord. 1

IL RELATORE

Al titolo, dopo le parole: «delle proteine animali a basso rischio» fare punto e aggiungere le seguenti: «. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.».

All'emendamento 3.7 (nuovo testo) sostituire la rubrica con la seguente: «(Controlli e organici)» e trasformare l'emendamento 3.0.4 in un comma aggiuntivo dell'emendamento 3.7.

All'emendamento 7.0.2, al comma 6, sopprimere le parole: «del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1».

All'emendamento 7.0.3, al comma 2, sostituire le parole: «del presente decreto» con le altre: «del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8».

All'emendamento 7.0.4, al comma 3, sostituire le parole: «al presente decreto» con le altre: «al decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

520^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2819-2877-2940-2950-2957-B) *Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. In qualità di relatore, esprime quindi su tutti un parere contrario, rilevando che le modifiche apportate dalla Camera al testo a suo tempo licenziato dal Senato configurano un dispositivo normativo ormai maturo per la definitiva approvazione.

In particolare, con riferimento all'emendamento 3.1, pur giudicando pleonastica l'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati, ritiene che questa non crei comunque pregiudizio all'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo; con riferimento agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, ritiene importante mantenere nel testo all'esame il riferimento alle attività di consulenza; con riferimento all'emendamento 8.4, giudica inconferente l'introduzione dell'avverbio «particolarmente» in un articolo che intende specificare puntualmente e in modo esauriente l'og-

getto delle attività di assistenza e consulenza; con riferimento agli emendamenti 9.3 e 9.4, rileva l'utilità delle specificazioni introdotte dalla Camera dei deputati e che gli emendamenti intenderebbero sopprimere; con riferimento agli emendamenti 9.6, 9.5, 13.2 e 13.1, relativi a modifiche di termini, rileva la contraddittorietà delle proposte emendative e l'opportunità di mantenere la formulazione adottata dall'altro ramo del Parlamento, relativamente al termine introdotto nel testo all'esame.

Il sottosegretario GUERRINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione l'emendamento 2.1, che risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore LAURO, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.1, rileva che l'opportunità della soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, in esso proposta, appare suffragata anche dal parere della Commissione affari costituzionali, in cui si ricorda che la personalità giuridica è già riconosciuta agli istituti di patronato in virtù della normativa vigente. Con riferimento all'andamento della discussione e ai tempi dell'esame, esprime poi il proprio rammarico per la mancata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di molti provvedimenti di grande rilievo; tra di essi, ricorda in particolare, anche per la sua attinenza con il disegno di legge all'esame, il provvedimento, da tempo licenziato in sede referente, che introduce l'obbligo di pubblicità dei bilanci delle organizzazioni sindacali. Queste ultime, infatti, non soggette ad alcuna normativa, si configurano oggi come veri e propri paradisi fiscali. Dichiarata pertanto la sua disponibilità al ritiro di tutte le proposte emendative a sua firma, ove la Commissione si pronunci chiaramente sulla necessità di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea ed esaminare il provvedimento citato, con priorità rispetto al disegno di legge all'esame.

Il PRESIDENTE rileva che la sorte del provvedimento sui bilanci delle organizzazioni sindacali richiamato dal senatore Lauro è comune anche ad altri provvedimenti molto rilevanti licenziati dalla Commissione in sede referente, alcuni dei quali da lui sottoscritti come primo firmatario, e fa presente che esula dalla sua competenza e da quella della Commissione la possibilità di stabilire le priorità di esame dei provvedimenti da parte dell'Assemblea, trattandosi di una prerogativa propria della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore MULAS, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.1, cui aggiunge la sua firma, evidenzia il modo confuso di legiferare proprio dell'attuale maggioranza parlamentare, che sovente introduce argomenti ultronei rispetto ai testi in discussione, incrementando in tal modo la farraginosità e la incomprensibilità della legislazione vigente. Anche nel disegno di legge all'esame, l'introduzione, al

comma 1 dell'articolo 3, di un riferimento alle competenze del Ministero del lavoro appare del tutto improprio rispetto all'oggetto del provvedimento.

Posto in votazione, l'emendamento 3.1 risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore LAURO ritira l'emendamento 4.1, riproponendosi di trasformarlo in ordine del giorno per l'Assemblea. Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.1, affermando che questo è finalizzato a frenare i possibili abusi nel settore delle consulenze e ad evitare il rischio che, in questo ambito, la regolare competizione di mercato sia alterata dalla posizione di privilegio accordata agli istituti di patronato. Chiede inoltre al Governo di mettere a disposizione della Commissione le informazioni in suo possesso relative alla struttura e all'attività dei patronati.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla realtà organizzativa ed operativa degli istituti di patronato sono state effettuate numerose audizioni presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, nel corso della prima lettura in Senato del disegno di legge all'esame e che il compito della Commissione, nella fase attuale, si limita all'esame delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati.

Il senatore LAURO ribadisce comunque l'esigenza di acquisire la documentazione sui patronati a disposizione del Governo.

Il sottosegretario GUERRINI, concordando con le osservazioni del Presidente sul carattere circoscritto del dibattito in questa fase *dell'iter* parlamentare di approvazione, che verte sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si riserva, in risposta al senatore Lauro, di comunicare le informazioni richieste, al fine di fornire al Parlamento il massimo della documentazione possibile.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 8.1 e 8.2 risultano respinti.

Il senatore LAURO ritira quindi tutti gli altri emendamenti a sua firma riservandosi, con riferimento all'emendamento 9.2, di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Ribadisce altresì l'esigenza di sollecitare l'esame, da parte dell'Assemblea, del provvedimento sui bilanci sindacali, ed auspica un preciso impegno in tal senso da parte del Presidente e della Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce nuovamente che la programmazione dei lavori dell'Assemblea è prerogativa primaria della Conferenza dei Capi-gruppo, e che pertanto il ruolo della Presidenza della Commissione non

può andare oltre la segnalazione dei provvedimenti licenziati in sede referente e allo stato di relazione per l'Aula. Iniziative in tal senso, rivolte alla Presidenza del Senato, sono state attivate più volte, ma non per un singolo provvedimento, bensì per tutti i disegni di legge che si trovavano nella fase procedurale indicata.

Avverte quindi che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa e che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Richiamandosi alle argomentazioni svolte nella discussione generale e nel corso della votazione sugli emendamenti, il senatore LAURO annuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Riservandosi di argomentare più ampiamente la decisione di voto della sua parte politica nella discussione in Aula, il senatore ZANOLETTI annuncia il voto di astensione del Gruppo del Centro cristiano democratico.

Il senatore RUSSO SPENA osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato in prima lettura dal Senato hanno attenuato ma non rimosso le ragioni del dissenso espresso a suo tempo dalla sua parte politica e pertanto, al momento, egli non ravvisa motivi sufficienti a modificare tale avviso contrario.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce la Presidente il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e a richiedere, ove necessario, l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2819-2877-2940-2950-2957-B**

Art. 2.

2.1

LAURO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti: «un terzo» con le parole: «un quinto».

Art. 3.

3.1

LAURO, MULAS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Restano altresì» fino alla fine del comma.

Art. 4.

4.1

LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «indicare», aggiungere le seguenti: «in particolare».

Art. 8.

8.1

LAURO

Nella rubrica, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.2

LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.4

LAURO

Al comma 1, dopo la parola: «riguardano», aggiungere la seguente: «particolarmente».

8.3

LAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di consulenza».

Art. 9.

9.1

LAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi».

9.2

LAURO

Al comma 2, sopprimere le parole: «sono altresì» fino alle parole: «imputabili al patronato».

9.3

LAURO

Sopprimere il comma 3.

9.4

LAURO

Sopprimere il comma 4.

9.6

LAURO

Al comma 6, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «quindici».

9.5

LAURO

Al comma 6, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «dieci».

Art. 13.**13.2**

LAURO

Al comma 7, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «centottanta».

13.1

LAURO

Al comma 7, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «novanta».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

383^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore BRUNI si sofferma in primo luogo sulle osservazioni del senatore Mignone, secondo le quali la richiesta di trasferimento dalla sede deliberante all'Assemblea presentata dai Gruppi aderenti alla Casa delle libertà dimostrerebbe lo scarso interesse di tali Gruppi per la ricerca scientifica. Già in occasione del dibattito sulla legge che disciplina l'utilizzo degli oppiacei nelle terapie antidolorifiche il senatore Mignone aveva avuto occasione di lanciare un'analogha accusa di insensibilità, rivolta a senatori, quali erano i firmatari di una richiesta di trasferimento di sede, che erano tutti medici impegnati da anni in prima linea nella terapia del dolore, e che avevano presentato in materia disegni di legge di respiro ben più ampio rispetto al testo presentato dal Governo.

Anche in questo caso i senatori che hanno chiesto il trasferimento di sede sono medici impegnati nella ricerca scientifica e con decine di pubblicazioni a loro attivo, ma soprattutto sono parlamentari che nel corso del dibattito sulla legge finanziaria si sono battuti per aumentare le risorse a disposizione della ricerca.

In realtà la richiesta di rimessione all'Assemblea risponde all'esigenza di assicurare un dibattito ampio e approfondito su un testo che, approvato dal Senato anche con il concorso dell'opposizione, è stato modificato dalla Camera dei deputati in diversi punti essenziali; la decisione dell'altro ramo del Parlamento di non attenersi all'equilibrato punto di mediazione conseguito in Senato, d'altra parte, giustifica anche la riproposizione da parte del Gruppo Forza Italia e degli altri Gruppi dell'opposizione di altri elementi di critica sull'articolato, sui quali si era in prima lettura deciso di non insistere nella speranza di riuscire comunque ad approvare un riordinamento, sia pure solo parzialmente soddisfacente, degli Istituti di ricerca biomedica in modo da rilanciarne le grandi potenzialità scientifiche.

La senatrice BERNASCONI ritiene auspicabile una rapida conclusione dell'esame e l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In proposito ella fa presente che due delle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato ripristinano due disposizioni – quella di cui al comma 6 dell'articolo 3, nonché il vecchio testo del comma 4 dell'articolo 4 – sulle quali questa Commissione era intervenuta unicamente per uniformarsi ad un parere della Commissione bilancio, parere che peraltro, alla luce di nuovi elementi, risulta essere stato modificato.

Per il resto è auspicabile che il testo approvato dalla Camera dei deputati sia valutato alla stregua di un accettabile punto di equilibrio fra le originarie proposte di quel ramo del Parlamento e le indicazioni provenienti dal Senato.

Il senatore CAMERINI concorda con le osservazioni della senatrice Bernasconi e sottolinea che la Camera dei deputati ha in effetti accolto una delle più importanti modifiche proposte dal Senato, quella cioè che eliminava il limite per il direttore scientifico, limite che corrispondeva ad una visione di tale figura burocratica e non in linea con la realtà del mondo della ricerca scientifica.

Egli peraltro si rammarica per il fatto che la Camera dei deputati non abbia ritenuto di accettare la possibilità di rapporto non esclusivo per i direttori scientifici stessi, proposta che teneva conto della variegata realtà degli Istituti di ricerca biomedica, dove accanto a grandi istituzioni vi sono istituti molto piccoli per i quali un dirigente scientifico in rapporto esclusivo potrebbe rappresentare un ruolo tale da non attirare prestigiosi scienziati che dovrebbero rinunciare al loro posto in qualche rinomata istituzione di ricerca. Un altro aspetto che rappresenta un passo indietro rispetto al testo approvato dal Senato riguarda la disciplina dei concorsi per i ricercatori, per i quali questo ramo del Parlamento proponeva una

specifica regolamentazione; la disciplina è stata invece riportata alla normativa generale concernente l'assunzione nelle aziende sanitarie.

Nel ritenere che, pur in presenza di elementi perfettibili, debba prevalere l'esigenza di approvare una legge nel complesso soddisfacente, il senatore Camerini osserva però che sarebbe opportuno dissipare taluni timori che si sono diffusi nell'ambito della ricerca biomedica in ordine ad un'interpretazione, certamente non corretta, della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), n.1, interpretazione secondo la quale la nuova disciplina imporrebbe la monotematicità degli Istituti di ricerca biomedica. È quindi auspicabile che la Commissione approvi un ordine del giorno diretto a chiarire che la formula «specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca», recata dalla norma richiamata, non impedisce in alcun modo che un Istituto possa svolgere assistenza e ricerca in più settori, in particolare quando questi siano tra loro correlati, come avviene, ad esempio nel caso di Istituti che si occupano di infettivologia e trapiantologia.

Il senatore MIGNONE esprime una valutazione fortemente positiva sulla decisione di dare finalmente regole certe agli ex Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Egli ricorda come tali istituzioni, che rappresentano in molti casi centri di produzione scientifica di altissimo livello, si siano però negli ultimi decenni moltiplicate in maniera ingiustificata, spesso per motivi meramente clientelari, dando luogo alla costituzione di Istituti, soprattutto di diritto privato, che non svolgono una reale attività di ricerca, ma si limitano all'assistenza, spesso in concorrenza con gli ospedali pubblici.

Il disegno di legge in esame rappresenta pertanto un importante passo avanti per la riqualificazione della ricerca biomedica italiana, anche se l'obiettivo finale cui tendere è quello di un sistema di ricerca biomedica nel quale sia coinvolto l'intero sistema sanitario italiano e non solo quindi questi Istituti e i Policlinici universitari, e per il conseguimento di questo obiettivo sarà certamente centrale l'avvio del sistema degli ospedali di insegnamento.

Il senatore Mignone ritiene comunque che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati debbano essere oggetto di un attento approfondimento, anche se osserva che l'eventuale approvazione di ulteriori modifiche avrebbe potuto essere più facilmente e utilmente, anche in considerazione degli stretti tempi disponibili, realizzata in sede deliberante: il trasferimento di sede, perciò a suo parere, rappresenta un ostacolo per il completamento di un dibattito realmente serio e costruttivo e che non abbia mere finalità ostruzionistiche.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 15 di oggi, 22 febbraio 2001, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4720-B.

La seduta termina alle ore 9,30.

384^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4720-B) Disciplina degli istituti di ricerca biomedica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore ZANOLETTI sottolinea in primo luogo la straordinaria importanza che hanno rivestito gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nella storia della medicina italiana. In effetti se l'Italia è oggi uno dei Paesi all'avanguardia nella ricerca sul cancro ciò si deve soprattutto alla presenza di IRCCS pubblici e di diritto privato che in questi anni sono stati all'avanguardia nella ricerca applicata.

Purtroppo negli ultimi sette anni la produttività scientifica degli istituti è stata compromessa dal prolungato periodo di commissariamento; i Ministri della sanità che si sono succeduti nel tempo hanno preferito rinunciare ad intervenire in maniera realmente incisiva sulla disciplina dell'organizzazione degli istituti, al solo fine di conservare nelle proprie mani il potere di nominare commissari politicamente graditi.

È pertanto sospetto il fatto che il Ministro della sanità e la maggioranza che sostiene il Governo di cui fa parte premano oggi per approvare una riforma pur che sia, evidentemente nella prospettiva di un cambiamento di maggioranza.

Il Gruppo del Centro Cristiano Democratico non ritiene però di poter avallare questo testo che presenta numerosi punti discutibili, primo fra tutti l'insufficiente motivazione economica dei ricercatori, sottoposti ad un trattamento burocraticamente livellatore, e l'inaccettabile estensione anche al mondo della ricerca del principio dell'esclusività del rapporto, che non tiene conto della necessità di attivare nella ricerca moderna sinergie positive sia fra i vari enti di ricerca, sia tra questi e il mondo dell'industria.

Il presidente CARELLA invita gli oratori a focalizzare i loro interventi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore TOMASSINI ritiene che, fermo restando il fatto che solo le parti modificate dall'altro ramo del Parlamento possono essere emendate, non si può limitare solo a queste la valutazione espressa in discussione generale o in dichiarazione di voto finale, dal momento che gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento modificano il senso e la portata del disegno di legge nel suo complesso e quindi la valutazione che ne fanno i singoli parlamentari.

Concordano i senatori BRUNI e TIRELLI.

Il senatore DE ANNA esprime in premessa una perplessità sulla nuova denominazione di «istituti di ricerca biomedica» che appare meno esaustiva di quella di «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». L'oratore, dopo una rapida ricostruzione dell'organizzazione attualmente vigente nel campo della ricerca medica applicata, si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al comma 5 dell'articolo 3.

Egli ricorda che gli emendamenti a suo tempo proposti dal relatore Camerini a tale comma erano stati approvati dal Senato anche con il consenso dell'opposizione. Infatti in tali proposte emendative si coglieva un atteggiamento finalmente nuovo da parte della maggioranza – ed è unicamente da deplorare il fatto che la maggioranza stessa si fosse in qualche misura appropriata di una posizione storicamente sostenuta dalla Casa delle Libertà – rispetto alle norme iugulatorie volute dal ministro Bindi in materia di limiti di età e di esclusività del rapporto per i medici dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, contro le quali si era inutilmente battuta l'opposizione di Centro-Destra, che si era trovata di fronte ad una chiusura preconcepita e sorda a qualsiasi appello alla ragione.

È evidente che il cambiamento di orientamento prevalso alla Camera dei deputati in ordine alle disposizioni approvate dal Senato sull'esclusività del rapporto dei direttori scientifici e sulle convenzioni tra gli istituti di ricerca biomedica e altri enti di ricerca, non può che determinare la contrarietà del Gruppo Forza Italia.

Il senatore COZZOLINO, intervenendo anche a nome della senatrice Carla Castellani, assente per importanti impegni istituzionali, richiama in

primo luogo i colleghi alla necessità di mantenere il dibattito parlamentare ad un livello di civiltà e di reciproco rispetto. In questo senso egli ritiene particolarmente ingiuste le accuse di scarso interesse per i problemi della ricerca scientifica mosse a quei senatori dell'opposizione che hanno richiesto il passaggio di sede del disegno di legge in esame, non diversamente del resto da quanto era avvenuto in occasione di un'analogha richiesta di trasferimento presentata per il disegno di legge sull'uso degli oppiacei nella terapia del dolore, quando i senatori della Casa delle Libertà furono accusati addirittura di insensibilità verso le sofferenze dei pazienti.

Egli sente quindi il dovere, come senatore e come medico, di ribadire che tutti i componenti di questa Commissione, anche per le loro pregresse esperienze professionali, sono certamente attenti ai problemi e ai bisogni dei cittadini, indipendentemente dal fatto che le risposte da loro offerte a tali bisogni siano ispirate da concezioni politiche differenti.

L'oratore richiama quindi l'importanza di disciplinare adeguatamente gli istituti di ricerca biomedica, tenendo conto della loro collocazione nel sistema italiano della ricerca medica applicata, e sottolinea come l'attenzione e le risorse dedicate allo sviluppo della scienza siano senza dubbio uno tra i criteri qualificanti per la valutazione della civiltà di un Paese industriale avanzato.

In quest'ottica non si può certamente accettare l'acritica adesione ad un testo, come quello proveniente dalla Camera dei deputati, che sostanzialmente sopprime più o meno tutte le modifiche migliorative approvate dal Senato.

Il presidente CARELLA, in considerazione dell'elevato numero degli iscritti in discussione generale, ritiene opportuno convocare per la prossima settimana quattro sedute, rispettivamente lunedì dalle ore 18 alle ore 21, nonché martedì, mercoledì e giovedì alle ore 15.

Il senatore TOMASSINI richiama il Presidente alla necessità di esercitare i propri poteri di fissazione dell'ordine del giorno nel rispetto delle esigenze dei senatori e dell'accordo con i Gruppi parlamentari.

Segue un dibattito cui partecipano i senatori DE ANNA, TIRELLI, DI ORIO, ZILIO e SCOPELLITI, a conclusione del quale il PRESIDENTE, acquisito l'impegno dell'opposizione a terminare la discussione generale entro la giornata di martedì 27 febbraio, convoca la Commissione per le ore 15 della predetta giornata di martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

252^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ed i relativi controlli (n. 848)

(Osservazioni alla 9^a Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo rilevando come esso rechi il recepimento di due direttive, 98/95/CE e 98/96/CE, che modificano, rispettivamente, per quanto riguarda il commercio e l'etichettatura e per quanto riguarda i relativi controlli, una serie di precedenti direttive sui prodotti sementieri.

In base alla legge delega, legge comunitaria 1999, il Parlamento è chiamato a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle suddette direttive ma il Governo può procedere alla sua emanazione ove il parere non sia espresso entro il prossimo 14 marzo.

Non ravvisando specifici problemi di conformità con il diritto comunitario l'oratore propone infine di esprimere osservazioni favorevoli evidenziando tuttavia una peculiarità che caratterizza il provvedimento in esame costituita dal fatto che esso si limita a dare attuazione solamente a quelle disposizioni delle direttive indicate che attengono a materie non ancora oggetto di delegificazione. La relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo preannuncia infatti la presentazione di un secondo provvedimento di natura non legislativa per il recepimento di quelle disposizioni delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE che richiedono la modifica dei regolamenti che hanno dato attuazione alle precedenti direttive sui prodotti sementieri.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA E SULLA COSAC

Il presidente BEDIN comunica che la XXIV Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) avrà luogo a Stoccolma dal 20 al 22 maggio e affronterà i seguenti argomenti, definiti nella riunione della Troïka che si è tenuta il 5 e 6 febbraio scorsi: programma della Presidenza svedese, con l'intervento del Primo ministro Persson; allargamento, con l'intervento del Ministro degli affari esteri Lindh; ambiente, con l'intervento del Commissario europeo Wallström e del Ministro per l'ambiente Larsson; ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. A tale tema sarà inoltre dedicata l'attività di un Gruppo di lavoro, la cui istituzione venne deliberata nella COSAC di Versailles dello scorso ottobre, che si riunirà il prossimo 9 aprile per esaminare un documento di base elaborato dalla Presidenza svedese e i dati emersi da un questionario inviato a tutti i Parlamenti dell'Unione.

Il senatore MANZELLA chiede chiarimenti sull'attività del Gruppo di lavoro e rileva l'opportunità di definire una posizione comune in merito alle risposte al suddetto questionario nonché sui criteri di partecipazione all'attività della COSAC nella fase che vedrà lo svolgimento delle elezioni politiche e il rinnovo delle Camere.

Il presidente BEDIN precisa che il Gruppo sarà composto di un rappresentante per ciascuna Camera e rileva che nelle prossime sedute potrà essere definita la posizione comune richiamata dal senatore Manzella.

Su proposta del Presidente la Giunta conviene inoltre di porre all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 28 febbraio l'esame del programma della Presidenza svedese, quale affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli atti comunitari n. 44 e n. 45, sull'Accordo di partenariato fra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e le deliberazioni di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sulla richiesta al Presidente del Senato di trasmettere al Governo le osservazioni espresse dalla Giunta su atti comunitari già esaminati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA GIUNTA E DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI IN SVEZIA

Il presidente BEDIN comunica che, come preannunciato, lo scorso 15 e 16 febbraio hanno avuto luogo a Stoccolma gli incontri di una delegazione della Giunta – cui ha preso parte con i senatori Biasco, Mungari e Squarcialupi – e della Commissione affari esteri con rappresentanti del

Parlamento, del Governo e di altre istituzioni svedesi. Da tale visita è emersa la priorità assegnata dalla Presidenza svedese dell'Unione europea ai temi dell'ampliamento, dell'occupazione e dell'ambiente nonché un tendenziale atteggiamento volto a trasferire alla successiva Presidenza belga l'approfondimento di alcuni argomenti quali il seguito delle riforme istituzionali dopo Nizza. In tale prospettiva la richiesta della Giunta di inserire all'ordine del giorno della COSAC di Stoccolma il tema della creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e della politica europea dell'immigrazione non è stata accolta in quanto tali materie saranno affrontate in occasione della successiva COSAC di Bruxelles, che si terrà il prossimo ottobre.

Nel corso dei suddetti colloqui, in cui è stato approfondito anche il tema dell'effetto dell'ampliamento sulle politiche di immigrazione e sul terzo pilastro, è altresì emersa l'attenzione del Governo svedese per cogliere l'occasione offerta dal semestre di Presidenza per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle opportunità derivanti dalla partecipazione della Svezia all'Unione europea, la cui appartenenza non è unanimemente condivisa.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'importanza dei colloqui avuti dalla delegazione del Senato a Stoccolma, anche al fine di rappresentare agli interlocutori svedesi la situazione di emergenza derivante dai flussi migratori clandestini di massa, fenomeno sconosciuto nell'area nordica. Nel corso della visita si è anche avuto modo di riscontrare una contraddizione fra il sostegno dell'opinione pubblica per l'ampliamento e le generali perplessità sul rafforzamento del quadro istituzionale dell'Unione, come si evince anche dal tenore del programma della Presidenza svedese.

L'oratore rileva altresì l'attenzione svedese per lo sviluppo delle capacità europee di gestione delle crisi in collaborazione con l'ONU, accompagnata da una particolare cautela sui rapporti fra Unione europea e NATO. Tra gli aspetti più significativi emersi dalla visita rientra anche la consistente rappresentanza delle donne nel Parlamento svedese e l'approfondimento delle preoccupanti implicazioni dello sviluppo dei traffici di clandestini.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulle posizioni emerse in merito alla prospettiva dell'allargamento.

Il senatore BIASCO sottolinea la peculiarità della posizione svedese nello scenario europeo, derivante anche dallo *status* di neutralità, che risale a prima degli ultimi conflitti mondiali, e dalla invidiabile situazione economica. In tale contesto la Svezia guarda con particolare interesse alle possibilità di espansione economica nell'area baltica, in relazione alle quali si nutre un'aspettativa di consolidamento di tale mercato a seguito del processo di allargamento.

Mantenendo un atteggiamento di prudente autonomia nei confronti dell'euro la Svezia considera in termini diversi dall'Italia il fenomeno dell'immigrazione in quanto le sue caratteristiche geografiche e le condizioni climatiche non inducono a temere afflussi di massa tipici delle coste italiane; questa non è pertanto percepita come un problema ma, semmai, come un'opportunità.

L'oratore rileva pertanto l'apporto della presenza svedese nel contesto europeo, ascrivibile a motivi di interesse più che a ragioni ideali, e sottolinea come, in materia di politica estera e di difesa, la Svezia sia molto sensibile ai rapporti con la Russia e prudente nei rapporti con la NATO, trovandosi peraltro a guidare, nel corso della sua Presidenza, delle delicate trattative attinenti a specifiche intese in tale campo.

Il presidente BEDIN conclude il dibattito rilevando come esso potrà essere ulteriormente approfondito in occasione dell'esame del programma della Presidenza svedese.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Vice Presidente

Guido DONDEYNAZ

indi del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, propone, non essendovi obiezioni, di passare dapprima all'esame dei progetti di legge n. 115 e n. 7273, e quindi successivamente all'esame del disegno di legge n. 5003-B.

La Commissione concorda.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Testo unificato C. 115 e abb.) *Disciplina dell'apicoltura*

(Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, ricorda che il testo in esame, anche al fine di eliminare una oggettiva situazione di incertezza normativa, intende stabilire i criteri generali per il riconoscimento dell'allevamento apistico quale attività agricola d'interesse nazionale, per la definizione dei prodotti dell'alveare come derivanti dall'agricoltura, per la qualificazione della figura del produttore apistico. Ricorda, in proposito, che in Italia operano circa 70 mila apicoltori con un patrimonio di 850 mila alveari, sottolineando che con il trasferimento delle competenze alle regioni, si è realizzato anche il decentramento della disciplina del set-

tore, che viene oggi dalle stesse regioni regolamentato attraverso interventi normativi specifici di incentivazione e coordinamento. Precisa che, all'articolo 6, si affida alle regioni con il provvedimento in esame il compito di limitare l'uso dei pesticidi per salvaguardare l'azione pronuba delle api, mentre l'articolo 7 prevede un documento programmatico di durata triennale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per il settore apistico; l'articolo 14, infine, demanda alle regioni la competenza in materia di sanzioni amministrative non fiscali. Ritiene, quindi, che l'unica osservazione da formulare attenga proprio all'articolo 7, in quanto tale disposizione attribuisce l'efficacia di un atto di indirizzo e coordinamento al documento ivi previsto, con un'efficacia che in realtà non può essere ad esso riconosciuta stante la competenza del Consiglio dei ministri e non del singolo ministro ad adottare gli atti di indirizzo e coordinamento, secondo quanto chiarito anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale. Riterrebbe opportuno, pertanto, sopprimere, al comma 1 dell'articolo 7, le parole «contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività», per mantenere la funzione programmatica di settore al documento di cui si tratta, senza attribuire ad esso l'ulteriore valenza di atto di indirizzo e coordinamento, che richiederebbe il rispetto dei più stringenti requisiti di legalità formale e sostanziale. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

(Nuovo testo C. 7273) Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo, approvato dal Senato

(Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame presenta numerosi aspetti disciplinati nella legge finanziaria 2001 e nel disegno di legge 6559, sul quale la Commissione si è recentemente espressa. Particolarmente significativa è soprattutto la disposizione, introdotta con un emendamento del Governo, che prevede che, limitatamente al periodo di produzione lattiera 1998-1999, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 563/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,

n. 118, e successive modificazioni. Precisa, in particolare, che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

Propone di esprimere, quindi, parere favorevole.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) preannuncia il proprio voto di astensione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

(Testo unificato C. 5003 e abb.-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, modificato dal Senato

(Parere alla X Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, che è stato già approvato dal Senato, e modificato dalla Camera, torna all'esame della Commissione per il parere di competenza, dopo alcune modifiche introdotte nuovamente al Senato, sulle quali è chiamata ad esprimersi la Commissione. Come noto, si tratta della disciplina generale di riordino della legislazione nazionale sul turismo, finalizzata ad assecondare le più recenti esigenze del settore, nonché il nuovo assetto delle competenze istituzionali in materia, soprattutto in conseguenza dei processi di riforma avviati dal provvedimento di conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni, stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. Ricorda, in particolare, che quest'ultimo provvedimento ha previsto agli articoli 43 e seguenti la nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di turismo. Proprio in riferimento a tali disposizioni, peraltro, sono già state sollevate nei pareri espressi dalla Commissione alcune perplessità, con particolare riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, circa lo snaturamento della funzione del documento di linee guida, quale fonte normativa atipica vincolante l'autonomia legislativa delle singole regioni. Si è criticata, in particolare, la conseguenza, derivante dall'applicazione di tali norme, di imporre alle medesime regioni l'adeguamento delle rispettive legislazioni ai contenuti del documento, vere e proprie disposizioni suppletive. Ribadisce, quindi, il convincimento sulla necessità che il documento debba invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turisti-

che, con la conseguente soppressione dei commi da 4 a 8 dell'indicato articolo 2. Esprime, peraltro, l'apprezzamento per il richiamo fatto dall'articolo 2, comma 1, al principio di sussidiarietà nei rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, ferma, per le regioni a statuto speciale titolari di competenza legislativa primaria, la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 3.

In particolare, in ordine alle modifiche introdotte in seconda lettura al Senato, ritiene apprezzabile l'inserimento all'articolo 2, comma 4, del richiamo espresso ai principi fissati dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'adozione del decreto-guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Permangono, peraltro, le obiezioni già rappresentate nel parere espresso da questa Commissione alla Commissione Industria del Senato, nella seduta del 17 gennaio 2001, che intende ribadire e richiamare espressamente. Ritiene che le materie come quella in esame debbano essere disciplinate a livello regionale, in testi unici delle regioni, per realizzare effettivamente quel regionalismo incardinato sui comuni più volte auspicato.

Nel rinviare, quindi, ai precedenti pareri espressi dalla Commissione, propone di esprimere parere in parte favorevole e in parte contrario (*vedi allegato 2*).

Il senatore Salvatore LAURO (FI) concorda con la proposta di parere espressa dal relatore. Ricorda, peraltro, che il provvedimento in esame presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale, come rilevato di recente anche da alcuni presidenti di regione. Riterrebbe opportuno, in tal senso, che prima dell'esame del provvedimento in Assemblea la Commissione procedesse all'audizione di rappresentanti delle regioni per acquisire le necessarie valutazioni al riguardo.

Il senatore RENZO GUBERT (Misto-Centro) concorda con le considerazioni espresse dal relatore, considerando il provvedimento in esame un vero e proprio esempio di usurpazione di poteri da parte dello Stato. Pur concordando con la proposta del relatore, ritiene peraltro che il complesso del provvedimento, e non soltanto l'articolo 2 in parte modificato, sia da correggere in chiave regionalistica. Ribadisce, infatti, che molte perplessità rimangono ancora sull'articolo 5, seppure non modificato dal Senato, che vincola le autonomie locali in modo incoerente. Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame sia una grave violazione delle prerogative degli enti locali e delle regioni, in considerazione del fatto che inserisce un'omogeneità di disciplina in una materia che è assolutamente eterogenea.

Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) concorda con la proposta di parere del relatore. Rileva, peraltro, la necessità di pervenire al più presto ad un adeguamento della disciplina nel settore turistico, in cui molti

aspetti rimangono ancora disciplinati da leggi degli anni '20 e '30. Riterrebbe opportuno verificare la possibilità, con l'inizio della nuova legislatura, di coordinare questa disciplina anche con le eventuali modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione e nei prossimi giorni all'esame del Parlamento.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, concorda con le perplessità espresse da alcuni componenti della Commissione che riflettono le considerazioni già indicate nella proposta di parere presentato.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 13,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera: Testo unificato C. 7171 e abb., recante modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente il recepimento della normativa comunitaria.

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'apicoltura
Testo unificato C. 115 e abb.**

PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato C. 115 e abb. recante disciplina dell'api-
coltura,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 7, le parole *contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività*, allo scopo di mantenere la funzione programmatica di settore al documento di cui si tratta, senza attribuire ad esso l'ulteriore valenza di atto di indirizzo e coordinamento, che richiederebbe il rispetto dei più stringenti requisiti di legalità formale e sostanziale».

ALLEGATO 2

**Riforma della legislazione nazionale del turismo
Testo unificato C. 5003 e abb.-B, modificato dal Senato**

PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5003 abb.-B, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

ribadita l'esigenza di un generale riordino della disciplina riguardante il settore turistico, anche in conseguenza dei profondi mutamenti in esso intervenuti dopo la legge quadro n. 217 del 1983;

richiamati i propri precedenti pareri espressi il 2 dicembre 1999 sul nuovo testo dell'A.C. 5003, e il 17 gennaio 2001, sul nuovo testo del disegno di legge A.S. 377 e abb.-B;

rilevato che, per quanto concerne la disciplina procedurale e sostanziale del documento di linee-guida, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo 2, comma 4, come modificato dal Senato, ha fatto espresso e formale riferimento a tale disposizione, pur non modificando nella sostanza le disposizioni del medesimo articolo 2, commi da 4 a 8, già segnalate nei precedenti pareri, in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento e che operano, quindi, anche come vere e proprie disposizioni suppletive, trasformando la funzione di detto documento in quella di fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge C. 5003 e abb.-B, ad eccezione dei commi da 4 a 8 dell'articolo 2, su cui il parere è contrario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il professor Roberto Zaccaria, Presidente della Rai, il dottor Claudio Cappon, Direttore generale della Rai, e il dottor Carlo Freccero, Direttore di Raidue.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico del punto dell'ordine del giorno che prevede un'audizione.

Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della Rai
(Seguito dell'audizione e conclusione)

La Commissione prosegue l'audizione in titolo, sospesa nella seduta di ieri, mercoledì 21 febbraio.

Interviene, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi). Replicano il professor Roberto ZACCARIA, *Presidente della RAI*, e il dottor Claudio CAPPON, *Direttore generale della RAI*. Pongono altresì quesiti e svolgono considerazioni il depu-

tato Mario LANDOLFI, *Presidente*, il senatore Massimo BALDINI (FI), il deputato Mario BORGHEZIO (LNP). Dopo un intervento del dottor Carlo FRECCERO, Direttore di Raidue, replicano, con più interventi, il professor Roberto ZACCARIA, *Presidente della RAI*, e il dottor Claudio CAPPON, Direttore generale della RAI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Esame, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno, di una proposta di risoluzione in merito all'utilizzo di animali nell'ambito della programmazione della concessoria pubblica (rel. Semenzato)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame della proposta di risoluzione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che la proposta di risoluzione ha natura di atto di indirizzo alla RAI, e che pertanto, come prevede l'articolo 12, comma 2, del regolamento della Commissione, essa dovrà essere adottata a maggioranza dei componenti la Commissione stessa. Ricorda altresì che in riferimento alla proposta non sono stati sinora presentati emendamenti.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, illustra la proposta, ricordando che la crescente attenzione del Parlamento sul tema del trattamento degli animali ha portato all'approvazione di alcune norme legislative, citate nella premessa del testo: altre disposizioni legislative sono tuttora all'esame delle Camere. Sono sempre più frequenti i casi di maltrattamento e di abbandono di animali, sia domestici sia selvatici: ciò incrementa il fenomeno del randagismo, e in qualche caso comporta anche rischi per la pubblica incolumità, specie nelle ipotesi di abbandono di animali esotici potenzialmente pericolosi. Una concausa di questo fenomeno si riscontra nella popolarità di taluni spettacoli cinematografici e televisivi, che possono invogliare gli spettatori a tenere presso di sé animali domestici o selvatici, senza sensibilizzare sulle loro esigenze e, più in generale, sul corretto rapporto degli animali con l'ambiente.

È inoltre delicata la questione dell'influenza che sui telespettatori, specie quelli di giovane età, possono avere taluni spettacoli circensi, nei quali gli animali sono utilizzati non solo al di fuori del loro ambiente, ma anche in circostanze e per prestazioni del tutto innaturali. Complessivamente, la televisione dovrebbe avere un ruolo di divulgazione scientifica circa la vita degli animali, che faccia crescere nei cittadini la cultura del loro rispetto, e della conoscenza profonda delle loro esigenze.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) si associa alle considerazioni del relatore, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in titolo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di risoluzione, alla quale non sono riferiti emendamenti. Essa sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

La riunione dell'Ufficio di presidenza non ha avuto luogo.

ALLEGATO

**Risoluzione in merito all'utilizzo di animali nell'ambito della
programmazione della concessionaria pubblica.**

**(TESTO PRESENTATO, ED APPROVATO DALLA
COMMISSIONE SENZA MODIFICHE)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò che

negli ultimi dieci anni sono state approvate varie leggi di protezione degli animali: in particolare, la legge 22 novembre 1993, n. 473, «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali», che si collega all'articolo 727 del Codice penale, il quale riguarda sempre il tema del maltrattamento degli animali; la legge 14 agosto 1991, n. 281: «Legge quadro sulla protezione degli animali domestici nonchè sulla prevenzione del randagismo»; la legge 7 febbraio 1992, n. 150: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

a conferma dell'attenzione del legislatore sul tema, nel corso della XIII legislatura sono stati presentati disegni di legge in materia con il concorso di tutti i gruppi parlamentari: tra questi, A.S. 4906: «Divieto di impiego di animali in combattimento», già approvato dalla Camera, e ora in discussione in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in sede deliberante, in seconda lettura; A.S. 1703-A: «Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti», approvato dalla Commissione agricoltura del Senato in sede referente, di esso è stata presentata la relazione per l'Assemblea;

considerato che

sempre più spesso nelle trasmissioni televisive d'informazione e di intrattenimento della RAI vengono coinvolti animali domestici, esotici e selvatici, sia nell'ambito di spettacoli di circhi, sia nell'ambito di giochi a quiz o varietà;

il fenomeno richiede particolare attenzione soprattutto per gli animali esotici, che, protetti da una Convenzione internazionale, vengono sovente utilizzati con molta superficialità al limite della violazione di legge;

forti preoccupazioni nascono poi dal fatto che le trasmissioni televisive producono talvolta corse all'acquisto di animali che poi verranno, passata la moda, abbandonati, alimentando il fenomeno del randagismo;

nonostante il dibattito parlamentare si orienti verso norme restrittive per gli spettacoli dei circhi che utilizzano animali, e verso il divieto di uso di animali esotici e selvaggi, le trasmissioni del servizio pubblico con spazi dedicati a questo tipo di spettacolo tendono ad aumentare;

impegna la Rai

affinchè l'utilizzo di animali nelle trasmissioni televisive sia finalizzato alla sensibilizzazione, al rispetto e alla conoscenza delle specie, escludendo qualsiasi utilizzo di animali domestici, esotici e selvatici non consoni alla loro natura, nonchè un loro utilizzo che li sottoponga a violenze, stress evidenti o atteggiamenti ironici ed irrispettosi;

a favorire la diffusione di trasmissioni televisive che sottolineano l'importanza di un corretto sviluppo educativo nel rapporto bambino-animale, al fine di preparare le nuove generazioni ad un corretto utilizzo delle risorse naturali e ad una relazione nei confronti del mondo animale che tenga conto delle nuove scoperte scientifiche ed etologiche, ed al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono di animali;

ad avviare una progressiva riduzione delle rappresentazioni circensi che fanno uso di animali, iniziando con l'escluderle dalle programazioni dedicate ai minori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di relazione presentata dal Presidente.

Il senatore MACONI, espresso apprezzamento per la stesura del testo conclusivo, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di relazione.

Il senatore AGOSTINI manifesta anch'egli consenso al documento redatto dal Presidente.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Discussione sulle comunicazioni del Presidente sullo stato della procedura di dimissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

Sulle proposte del Presidente, illustrate nella seduta di ieri, interviene il senatore MACONI che esprime consenso all'iniziativa articolata, volta a dar conto del lavoro svolto dalla Commissione con riferimento alle dimissioni immobiliari degli enti pubblici di previdenza.

Il senatore AGOSTINI considera positivamente l'iniziativa proposta dal Presidente che consente di non disperdere l'attività di controllo e di verifica condotta dalla Commissione sulle dismissioni immobiliari.

Il presidente DE LUCA comunica quindi che invierà al Ministro del lavoro la lettera del seguente tenore:

«Onorevole Ministro,

la Commissione ha ritenuto condivisibile la scelta di dismettere il patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza entro scadenze ravvicinate, secondo l'indirizzo da Lei adottato nell'agosto 1999.

Nel verificare i risultati di gestione dell'attività degli enti, la Commissione era da tempo giunta alla conclusione che il patrimonio immobiliare non costituisca una apprezzabile fonte di reddito, addirittura determinando, talora, un appesantimento dei bilanci e risultando, comunque, inadeguata a costituire un significativo apporto al finanziamento degli enti pubblici di previdenza. Non va dimenticato che l'investimento immobiliare è stato spesso il risultato di scelte esterne agli enti ai quali si è erroneamente assegnato, negli anni, un ruolo di supplenza nella politica sociale della casa.

Gli enti pubblici di previdenza devono, al contrario, essere ricondotti ai loro compiti istituzionali e dunque, anche sotto questo importante profilo, le dismissioni immobiliari costituiscono un'opzione da considerarsi con favore.

La Commissione ha tuttavia accertato, nell'attuazione delle procedure di alienazione, notevoli ritardi da attribuire, almeno inizialmente, all'adattamento delle strutture gestionali degli enti a esigenze, del tutto inedite, imposte dalle operazioni di vendita, nonché ai frequenti aggiustamenti, pur indispensabili, di carattere normativo intervenuti nel corso delle procedure. Inoltre, nella fase conclusiva delle vendite all'inquilinato, devono, tra l'altro, segnalarsi difficoltà nell'erogazione dei mutui da parte del sistema creditizio che, probabilmente anche per effetto della novità dell'operazione, sembra denunciare una insufficiente capacità di valutazione al riguardo. Né può essere trascurata l'esigenza di una particolare tutela di inquilini che, versando in condizioni particolarmente disagiate, sono esclusi dall'accesso ai mutui.

I ritardi rispetto alle scadenze programmate hanno vanificato l'obiettivo di assicurare, al 31 dicembre 2000, un'entrata di cassa attorno ai 3.000 miliardi.

Se le dismissioni immobiliari, anche a seguito della modifica dei criteri di definizione degli immobili di pregio, costituiscono una opportunità vantaggiosa per quella vasta platea di inquilini non appartenenti a fasce sociali particolarmente deboli, non altrettanto può dirsi per gli enti. I bilanci sono appesantiti da minusvalenze determinate dalla differenza fra i valori «storici» di acquisto degli immobili, i valori di mercato e le entrate realizzate – o realizzabili – per effetto delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

A conclusione di un dialogo costante che ha caratterizzato i rapporti tra la Commissione e il Governo, segnalo alla Sua valutazione tali risultanze insieme alla esigenza, avvertita dagli enti e condivisa dalla Commissione, di scelte programmate in ordine alla disponibilità delle somme ricavate dalle dismissioni immobiliari.

Il continuo colloquio con tutti i soggetti interessati e la pubblicazione degli atti che hanno registrato le diverse fasi dell'operazione di dismissioni costituiscono il contributo che la Commissione, nell'esercizio della funzione di controllo parlamentare, così come configurata dalla norma istitutiva, ha assicurato all'analisi e alla verifica dei diversi aspetti di una tematica complessa, anche sotto il profilo tecnico.

A Lei, come Ministro vigilante, la Commissione prospetta, in sintesi, con la mia nota, alcune delle questioni più rilevanti sulle quali deve esercitarsi il potere di indirizzo del Governo.

Al Parlamento è consegnato, con la pubblicazione degli atti, il compendio dei risultati dell'attività di controllo perché questa possa riprendere e proseguire non appena la Commissione sarà ricostituita nella prossima legislatura».

Il PRESIDENTE avverte altresì che il testo della lettera sarà pubblicato a introduzione del compendio della documentazione acquisita e dei Resoconti stenografici delle audizioni svolte sul tema delle dismissioni immobiliari degli enti pubblici di previdenza.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 27 febbraio, alle ore 20, con il seguente ordine del giorno: Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

indi del Vice Presidente

Giuseppe SPECCHIA.

La seduta inizia alle ore 12,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Paolo Sorrenti, presidente della Esso italiana, di Pio Mirgone, responsabile relazioni esterne, e di Fausto Sini, responsabile politiche ambientali della medesima società

Massimo SCALIA, *presidente*, precisa che la Commissione intende disporre di una panoramica sul livello di *audit* interno ed esterno alle aziende in ordine alla qualificazione in materia ambientale.

Rileva che la Esso italiana, anche in seguito all'esame dei questionari pervenuti alla Commissione, presenta procedure assai stringenti per quanto riguarda la politica ambientale; nel corso dei sopralluoghi finora effettuati, la Commissione è venuta in contatto con diverse problematiche attinenti alle modalità di gestione dei rifiuti da parte delle società multinazionali.

Chiede quindi informazioni in merito alle problematiche connesse all'ex sito della raffineria di Trieste, nonché delle raffinerie Esso di Augusta e Sarpom di Trecate. Facendo riferimento al documento sulle tecnologie e sulle bonifiche dei siti contaminati, attualmente all'esame della Commis-

sione, chiede notizie sulla gestione dei rifiuti nella rete di distribuzione dei carburanti, sia depositi che stazioni di servizio.

Invita il presidente Sorrenti a prendere la parola, ricordando che i dati forniti dalla Esso alla Commissione sono stati in gran parte trasfusi nel documento relativo alle aziende a rischio di incidente rilevante XXIII n. 41, approvato il 7 giugno 2000.

Paolo SORRENTI, *presidente della Esso italiana*, risponde dettagliatamente ai quesiti formulati, ricordando che la società è proprietaria della raffineria di Augusta, nei pressi di Siracusa, mentre partecipa per il 75 per cento a quella di Trecate, nei pressi di Novara, che per il restante 25 per cento è della Erg; fornisce anche i dati su altri impianti della società di minore rilievo.

Fa presente che le stazioni per la distribuzione dei carburanti sono 3200 e rappresentano in termini di vendita il 19 per cento del mercato, con un carburante erogato medio di ottimo livello e con il più alto numero di impianti *self-service*. Fornite notizie sulla recente fusione con la società Mobil, precisa che il personale direttamente gestito dalla Esso italiana raggiunge le 2500 unità, con la migliore statistica rispetto alle altre aziende riguardo alla frequenza degli infortuni sul lavoro; inoltre, l'ultimo dato sul fatturato parla di 16600 miliardi, con un investimento complessivo di circa 2100 miliardi, di cui circa un terzo destinato alle politiche della sicurezza e dell'ambiente.

Fausto SINI, *responsabile delle politiche ambientali della Esso italiana*, dà conto del sistema utilizzato dalla società sotto il profilo dell'azione strategica complessiva: vi sono undici aree di attività, che incidono per gran parte sulle politiche ambientali e della sicurezza.

Il sistema che presiede all'azione della Esso italiana è partito nel 1993 e negli anni seguenti è stato più volte aggiornato, con un accertamento svolto dai *Lloyds* di Londra, che risulta più rigoroso dell'ISO 14000 utilizzato da altre aziende; la società non dispone di una certificazione EMAS. Fa anche presente che ciascuna unità operativa della Esso italiana effettua verifiche sul proprio operato, mentre ogni due o tre anni tali verifiche sono supportate dalle consulenze svolte dai migliori esperti mondiali, che naturalmente si occupano anche delle altre società della Esso operanti in altri Paesi.

Paolo SORRENTI fornisce notizie dettagliate sull'attività svolta dalla raffineria di Trieste, esistente fin dal 1895 e passata nel periodo dal 1941 al 1946 sotto la gestione dell'Agip; al termine della seconda guerra mondiale si procedette a bonifiche del sito, mentre negli anni dal 1953 al 1956 intervennero le autorizzazioni per il deposito di materiali. Nel 1982 furono restituiti i terreni all'ente porto, poi acquistati nel 1988; l'anno seguente fu chiesto alla Esso di farsi carico, almeno parzialmente, della bonifica, richiesta contestata dalla società. Negli ultimi anni, dopo la caratterizza-

zione ambientale, è intervenuta un'ordinanza del comune di Trieste per imporre la bonifica alla società Esso.

Massimo SCALIA, *presidente*, svolge alcune considerazioni su quanto testé affermato, in particolare osservando che l'ente porto di Trieste lamenta la presenza sul sito di materiali che appaiono idrocarburi o catrami; del resto, uno sversamento di rifiuti, che potrebbe essere avvenuto negli anni passati, non contempla la presenza di idrocarburi come residui di una discarica non controllata.

Auspica che, in tutti i siti cui è interessata, la Esso ponga in essere le necessarie attività per individuare i luoghi di conferimento dei diversi tipi di rifiuto trattati, effettuando quindi le verifiche oltre i controlli meramente cartacei.

Paolo SORRENTI precisa, per quanto riguarda il sito di Augusta, che la Esso utilizza i servizi offerti dalla ditta Aprile e che le verifiche riguardano gli adempimenti tecnici ed amministrativi, mentre normalmente non si entra nel merito dei procedimenti.

Fausto SINI fornisce ulteriori risposte riguardo all'attività delle ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti nel sito di Augusta.

Massimo SCALIA, *presidente*, in relazione alla rete di distribuzione dei carburanti, chiede se la società sia a conoscenza dei cali di prodotto dai serbatoi e quali siano le modalità per stabilire se l'eventuale perdita di prodotto sia riconducibile all'errata misurazione dei livelli, ai cosiddetti «cali fisiologici» oppure ad eventuali forature dei serbatoi con conseguente percolazione del carburante nel sottosuolo e nella falda acquifera.

Chiede anche notizie sulla ristrutturazione della rete e sull'attuazione della normativa che disciplina la materia dei serbatoi interrati.

Paolo SORRENTI risponde diffusamente alle domande formulate, precisando che fin dal 1990 sono state avviate le procedure di sostituzione dei serbatoi e che fino ad oggi ne sono stati sostituiti circa duemila, con circa sessanta miliardi di investimenti.

Si sofferma anche sui rapporti della società con i singoli gestori delle stazioni di servizio e sugli accordi di programma definiti dalla Esso per pervenire al ripristino ambientale.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se, a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, si siano verificate perdite di un certo rilievo di prodotti nel sottosuolo e se queste perdite siano state denunciate alle competenti autorità.

Giuseppe SPECCHIA (AN) chiede notizie sul sequestro, effettuato alcuni mesi fa dall'autorità giudiziaria di Siracusa, di un'area interna alla raffineria Esso di Augusta denominata « ex terreno Meloni».

Rileva che la Commissione ha verificato la presenza di fanghi di alchilazione liquidi non sottoposti a trattamento, smaltiti tal quali dalla ditta Aprile nella discarica Andolina di contrada Bagali nel territorio di Melilli, nei pressi di Siracusa; lo stesso discorso vale per i rifiuti pericolosi, smaltiti tal quali nella stessa discarica. La Commissione ha avuto modo di studiare a fondo i contratti di smaltimento nei quali erano previsti trattamenti di inertizzazione prima della collocazione definitiva in discarica: chiede quali siano i sistemi di controllo adottati dalla Esso nonché le ragioni per cui siano stati pagati servizi non effettuati. Chiede anche notizie sui fanghi di alchilazione, sui fondami oleosi e sulle polveri dell'impianto di *cracking* catalitico. Invita i rappresentanti della Esso ad inviare copia dei contratti di smaltimento aggiornati ed i relativi capitolati tecnici.

Franco ASCIUTTI (FI), facendo riferimento al documento sulle aziende a rischio di incidente rilevante XXIII n. 41 approvato il 7 giugno 2000, chiede di conoscere quali catalizzatori delle raffinerie di Augusta e di Trecate siano stati inviati all'estero per essere rigenerati e quali per essere riciclati; chiede in seguito quali siano le modalità di controllo sull'effettiva rigenerazione o riciclo dei catalizzatori. Chiede infine di fornire la documentazione contabile relativa ai contratti con le aziende di rigenerazione e riciclo.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede che la documentazione inviata dalla società alla Commissione in passato sia aggiornata con i dati più recenti e con le copie dei contratti di smaltimento; chiede anche i dati complessivi degli incidenti finora registrati.

Paolo SORRENTI risponde dettagliatamente ed assicura che farà pervenire la documentazione richiesta.

Pio MIRGONE, *responsabile delle relazioni esterne della Esso italiana*, fornisce ulteriori notizie sull'attività delle stazioni di distribuzione dei carburanti e sulle relative bonifiche, nonché sui rapporti con la ditta Aprile di Siracusa.

Fausto SINI fornisce ulteriori specificazioni sulle caratteristiche dei catalizzatori delle raffinerie di Augusta e di Trecate.

Lucio MARENCO (AN) svolge diffuse valutazioni sull'area ex Esso di Trieste, in cui si registra una grave situazione dal punto di vista della contaminazione ambientale.

Chiede di conoscere le ragioni per cui la Esso italiana non abbia bonificato le due aree demaniali concesse nel 1953 e nel 1956 per scaricare i residui catramosi di lavorazione, che ancora oggi sono ricolme di catrami per consistenti volumetrie, nella considerazione che per esse era previsto il ripristino al momento della restituzione.

Chiede poi perché, prima della vendita di tali aree, non siano state rimosse le passività ambientali e non si sia proceduto alla completa bonifica.

Giovanni IULIANO (DS), in ordine alla raffineria Sarpom di Trecate, ricorda che la soda esausta viene smaltita per incenerimento dalla ditta Ecodeco di Milano: tale incenerimento non appare tecnicamente fattibile. Chiede le ragioni della scelta effettuata dalla società.

Rileva che dal luglio all'ottobre 2000 la raffineria di Trecate ha smaltito diverse tonnellate di fanghi stabilizzati e fanghi oleosi tal quali. Chiede di conoscere quali trattamenti siano stati effettuati sui fanghi oleosi e da quale azienda; chiede anche se durante le operazioni di smaltimento siano state effettuate verifiche o sopralluoghi sui siti di trattamento; chiede infine quale sia stata la destinazione finale del rifiuto nel periodo 1-25 ottobre 2000.

Invita i rappresentanti della società a far pervenire nei prossimi giorni il capitolato tecnico del contratto di smaltimento, nonché la relazione del fornitore del servizio, inteso sia come intermediario commerciale che come impianto di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale.

Paolo SORRENTI e Fausto SINI rispondono diffusamente ai quesiti formulati, assicurando che invieranno al più presto la relativa documentazione: la Esso italiana intende aderire a tutte le prescrizioni previste dal «decreto Ronchi».

Audizione di Biagio Tempesta, sindaco, e di Rodolfo Giacco, direttore generale del comune dell'Aquila

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, fa presente che il comitato ambientalista di controinformazione del comprensorio aquilano ha presentato un esposto denunciando l'appalto concorso esperito per la realizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'area comunale.

Ricorda che il consiglio comunale dell'Aquila ha deliberato di procedere, il 30 luglio 1999, alla costituzione di una società mista per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvando anche il bando di gara, lo statuto della società, il capitolato speciale ed il progetto redatto dall'ingegner Baruchello; al bando di gara hanno risposto soltanto due raggruppamenti di imprese, la Slia e la Waste Management, che è risultata vincitrice.

Ricorda inoltre che l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha formulato una serie di rilievi sulla legittimità della procedura seguita, inoltrando gli atti alla Corte dei conti per un presunto danno erariale.

Invita il sindaco a prendere la parola.

Biagio TEMPESTA, *sindaco dell'Aquila*, fornisce una ricostruzione dei fatti negli ultimi anni, precisando che la procedura è stata avviata

nel 1996 dalla precedente amministrazione comunale; nel dicembre 1998 è stato conferito l'incarico all'ingegner Baruchello, che nel giugno 1999 ha presentato il progetto preliminare dell'impianto.

Svolte ulteriori considerazioni sulle vicende richiamate, consegna alla Presidenza copia dell'intera documentazione in possesso dell'amministrazione comunale dell'Aquila.

Franco GERARDINI (DS-U) ringrazia il sindaco Tempesta di avere aderito all'invito della Commissione e chiede se lo statuto della società mista comprenda la costruzione di impianti contemplati nel bando di gara.

Esprime diffuse considerazioni sull'affidamento dei lavori ai soci di minoranza, domanda se l'autorità di vigilanza abbia mosso rilievi per la violazione delle regole procedurali; chiede anche se le società prima citate svolgano un'attività di compartecipazione, nonché se sia stata verificata l'effettiva concorrenzialità attraverso una verifica degli assetti societari.

Conclude chiedendo notizie sui costi effettivi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti e se siano state valutate tutte le implicazioni riguardanti i riflessi sociali ed occupazionali relativi all'ubicazione dell'impianto.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, chiede se la procura della Repubblica dell'Aquila abbia promosso un'indagine specifica.

Biagio TEMPESTA risponde diffusamente.

Rodolfo GIACCO, *direttore generale del comune dell'Aquila*, precisa alcuni aspetti tecnici, in particolare sulla società mista costituita per la costruzione dell'impianto, sulle caratteristiche delle due società rimaste in gara, nonché sul contenuto delle pronunzie dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

Fa presente di essere stato ascoltato dalla procura della Repubblica dell'Aquila come persona informata dei fatti. Fornisce ulteriori notizie sull'ubicazione dell'impianto e sui costi dello smaltimento dei rifiuti.

Franco GERARDINI, facendo riferimento alle affermazioni dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, svolge ulteriori riflessioni sulle procedure finora seguite: chiede di acquisire la documentazione sulle caratteristiche delle imprese partecipanti alla gara, nonché sulla trattativa privata precedentemente posta in essere dall'amministrazione comunale.

Ritiene che la Commissione potrà così disporre delle informazioni adeguate al fine di esprimere una valutazione complessiva sui fatti.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del comune dell'Aquila e li congeda, invitandoli a far pervenire le integrazioni che si renderanno disponibili.

Audizione di Giovanni Cialone ed Alfonso De Amicis, rappresentanti del comitato ambientalista di controinformazione del comprensorio aquilano, e di Felice Flati, rappresentante del comitato difesa territorio nord-ovest dell'Aquila

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, invita i rappresentanti dei comitati ambientalisti del territorio aquilano a prendere la parola.

Giovanni CIALONE, *rappresentante del comitato ambientalista di controinformazione del comprensorio aquilano*, fornisce dettagliate notizie sulle procedure seguite, sui costi, sulla localizzazione e sulle consulenze affidate dall'amministrazione comunale in previsione della costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si sofferma sul progetto dell'ingegner Baruchello e sull'entità della parcella percepita, anche facendo riferimento ai rilievi mossi dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici; esprime considerazioni sulle caratteristiche delle imprese partecipanti alla gara, nonché sulla capacità dell'impianto, che appare non proporzionata rispetto alle esigenze dell'area comunale.

Non ritiene congrui i costi ipotizzati per la costruzione ed auspica che l'amministrazione comunale dell'Aquila fornisca al più presto indicazioni riguardo all'individuazione del sito, aspetto assai importante che deve prevedere il coinvolgimento della popolazione.

Conclude facendo riferimento al documento XXIII n. 40, approvato dalla Commissione il 29 marzo 2000, e svolgendo considerazioni sul contenuto del capitolato d'appalto.

Felice FLATI, *rappresentante del comitato difesa territorio nord-ovest dell'Aquila*, esprime le diffuse preoccupazioni della popolazione per la costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

È necessario che l'amministrazione comunale dell'Aquila fornisca dettagliate informazioni sull'intera vicenda, in particolare in ordine all'ubicazione del sito; non si capisce del resto il motivo per cui la capacità dell'impianto risulti molto superiore alle reali necessità del comprensorio aquilano.

Rileva infine che l'amministrazione provinciale ha commissionato allo stesso consulente, l'ingegner Baruchello, la definizione di un progetto preliminare per la costruzione di un impianto di incenerimento: anche questo è un aspetto che suscita timori diffusi nella popolazione.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ritiene che l'informazione preventiva ed il coinvolgimento delle popolazioni interessate debbano costituire elementi prioritari dell'azione delle amministrazioni comunali in un settore, quale quello dei rifiuti, che di per sé suscita diffuse reazioni.

Franco GERARDINI (DS-U) esprime considerazioni sulle procedure finora seguite dall'amministrazione comunale, anche in riferimento ai rilievi mossi dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici: del resto, se le

due imprese presentassero delle compartecipazioni, la gara sarebbe sicuramente falsata.

Non comprende il motivo per cui si è resa necessaria la costituzione di una società *ad hoc* ed esprime preoccupazione in ordine al sovradimensionamento dell'impianto che appare contrastare il principio di economicità, visto che la capacità complessiva è superiore a quella richiesta dal territorio servito.

Si pongono anche interrogativi circa il rapporto fra i costi che saranno a carico degli abitanti e gli introiti della società mista: si dovrà in ogni caso tener conto, nella scelta del sito, delle preoccupazioni e delle opinioni espresse dalla cittadinanza.

Auspica che la Commissione possa disporre al più presto dell'intera documentazione sulla materia.

Alfonso DE AMICIS, *rappresentante del comitato ambientalista di controinformazione del comprensorio aquilano*, fornisce ulteriori indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto, precisando che esso non appare avanzato sotto il profilo tecnologico.

Consegna alla Presidenza una documentazione sui fatti testè illustrati.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dei comitati ambientalisti del comprensorio aquilano e li congeda.

Seguito dell'esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati (relatore: senatore Franco Asciutti)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, anche in accordo con il relatore Asciutti, ritiene che l'esame della proposta in titolo possa proseguire la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 23 febbraio 2001, alle ore 12.30, per ascoltare i rappresentanti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'ANPA e dell'Istituto superiore di sanità, nonché per ascoltare il sostituto procuratore della Repubblica di Ravenna.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

225ª seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(4941-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI nel ribadire le osservazioni formulate sul testo del provvedimento propone l'espressione di un parere non ostativo sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Sottocommissione.

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI che propone la formulazione di un parere di nulla osta osservando, all'articolo 1, comma 2-bis, che le disparità di trattamento tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* non appaiono giustificate sia quanto alla forma giuridica sia – con particolare riferimento alla lettera *c)* – in relazione agli ambiti di diffusione.

Conviene la Sottocommissione.

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustrato, in sostituzione del relatore designato Pinggera, il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

135^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8^a Commissione:

(4976) Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Mammola ed altri; Scalia ed altri; Scalia; Balocchi ed altri; Galdelli ed altri; Galletti; Galletti; Galletti; Berselli; Berselli; Savarese; Martinat e Simeoni; Martinat ed altri; Storace; Trantino; Nicola Pasetto; Urso; Olivo e Bova; Becchetti; Cento ed altri; Di Nardo e Cimadoro; Casini; Mammola ed altri; Scalia e Galletti; Bergamo; Dozzo; Saonara ed altri; Ruzzante; Bono; Negri ed altri; Galletti; Rotundo ed altri; Galeazzi; Becchetti ed altri; Ballaman ed altri; Pecoraro Scanio; Storace; Benedetti Valentini; Galletti; Lorenzetti ed altri; Galeazzi ed altri; Tosolini; Biricotti ed altri; Soda e Buffo; Nan e Gagliardi; Armaroli e Mazzocchi; Cento; Misuraca ed altri; Olivo; Rossetto ed altri; Galletti; Aracu ed altri; Misuraca ed altri; Fronzuti ed altri; Acierno ed altri; Terzi ed altri; Moroni : nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2001

318^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Nuovo parere alla 9^a Commissione su emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che su richiesta del rappresentante del Tesoro, occorre riesaminare l'emendamento 1.21, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, su cui la Sottocommissione ha, nella seduta di ieri, espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, si tratta di verificare se la modifica dei parametri di quantificazione determini effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente stimati.

Il sottosegretario SOLAROLI esprime parere di nulla osta sull'emendamento richiamato dal relatore, confermando che esso non determina effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente stimati rispetto al testo del decreto-legge.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di formulare – a parziale revisione del parere già reso – parere di nulla osta sull'emendamento 1.21.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Venerdì 23 febbraio 2001, ore 12,30

- Audizione di Pierluigi Bertinelli, presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di Giovanni Damiani, direttore dell'ANPA, e di Giuseppe Viviano, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità.
 - Audizione di Danila Indirli, sostituto procuratore della Repubblica di Ravenna.
-